3ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 13 aprile 1991 — SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1990, n. 37.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1990, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1991, n. 1.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1991 . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1991, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 dicembre 1988, n. 73 e 10 novembre 1989, n. 45 riguardanti il Programma integrato Mediterraneo (PIM) Liguria . . . . . Pag. 4

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 36.

Determinazione della tassa regionale di circolazione (legge 14 agosto 1990, n. 158) . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1991, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Puglia per l'anno finanziario 1991 e norme di controllo della spesa . . . . . Pag. 5

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1991, n. 1.

Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1991, n. 2.

Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33: «Norme per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti». Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 3.

Rinuncia ai crediti di natura tributaria inferiori a L. 20.000 ed altre norme in materia tributaria . . . . . Pag. 17

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 4.

Legge regionale 28 marzo 1990, n. 18: «Istituzione del ruolo regionale speciale ad esaurimento del personale addetto alle attività di formazione professionale» modificazioni alla tabella allegata alla legge regionale n. 18/90 . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1991, n. 5.

Modifica alla legge regionale 29 dicembre 1990, n. 60: «Provvidenze a favore dei pescatori in conseguenza della sospensione cautelare della raccolta dei mitili nella stagione estiva 1990» . . . . . Pag. 19

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991 . . . . . Pag. 19

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 gennaio 1991, n. 5.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1989 . . . . . Pag. 20

LEGGE 26 gennaio 1991, n. 6.

Bilancio di previsione della regione Siciliana e della Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993 . . . . . Pag. 20

LEGGE 30 gennaio 1991, n. 7.

Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari . . . . . Pag. 20

LEGGE 1° febbraio 1991, n. 8.

Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini . . . . . Pag. 24

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1991, n. 1.

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1991 . . . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1991, n. 2.

Concessione di contributi per interventi finanziari in favore delle popolazioni della Repubblica della Romania e della Repubblica del Libano . . . . . Pag. 25

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1990, n. 21.

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private . . . . . Pag. 25

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1991, n. 1.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 1989 . . . . . Pag. 27

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e per il triennio 1991-1993 (legge finanziaria 1991) . . . . . Pag. 27

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 3.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993. Pag. 27

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1991, n. 1.

Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento . . . . . Pag. 28

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1990, n. 37.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1990, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della regione Liguria n. 18 del 27 dicembre 1990)*

(Omissis).

91R0164

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Liguria n. 1 del 2 gennaio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede, in attuazione dell'art. 27 delllo Statuto della regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

1. Per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio è previsto un contributo mensile costituit

a) da una quota fissa di L. 2.000.000;

b) da una quota variabile ragguagliata nel modo seguente alla consistenza numerica di ciascun Gruppo consiliare:

1) L. 720.000 per ogni consigliere fino a 5 consiglieri;
2) L. 680.000 per ogni altro consigliere da 6 a 10 consiglieri;
3) L. 640.000 per ogni altro consigliere oltre 10 consiglieri.

Art. 3.

1. I contributi di cui all'art. 2 sono erogati a rate trimestrali anticipate.

2. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei gruppi consiliari, l'Ufficio di presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione.

Art. 4.

1. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento con i contributi di cui all'art. 2.

In particolare i contributi di cui all'art. 2 sono destinati a:

a) le spese per l'acquisto di libri e riviste;

b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio ed alle inziative dei Gruppi;

c) le spese per eventuali consulenze;

d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizi disposta dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

e) le spese per le indennità di missione spettanti al personale assegnato ai Gruppi consiliari.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i Capigruppo consiliari presentano all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale un rendiconto articolato secondo le categorie di spesa elencate al secondo comma circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente.

Tale documento è approvato dall'Ufficio di presidenza ed allegato alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

4. La mancata presentazione di tale rendiconto comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all'art. 2.

Art. 5.

1. È messo a disposizione di ciascun Gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio, il personale occorrente per il suo funzionamento sulla base dei contingenti numerici previsti dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 6.

1. Il personale di cui all'art. 5 può essere scelto:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo;

b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

Il personale di cui alla lettera *a)* è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun capogruppo, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare sia la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari sia l'assenso del personale interessato. Qualora la richiesta riguardi personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la giunta, cui competono le verifiche di cui sopra. La giunta regionale provvede altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun capogruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera *b)*.

Art. 7.

1. I gruppi consiliari che non possano ovvero non intendano avvalersi di personale regionale di ruolo o di personale dipendente di altri enti pubblici a tal fine comandato presso la Regione, ovvero che se ne avvalgano solo per una parte del contingente numerico loro spettante, ricevono per ogni unità di personale non assegnata, un finanziamento mensile posticipato non superiore all'importo lordo degli emolumenti spettanti al dipendente regionale non utilizzato.

2. I gruppi consiliari utilizzano tale contributo sia per le spese per prestazioni d'opera sia per le spese per eventuali incarichi a termine che si risolvono in ogni caso alla data delle elezioni per il rinnovo, ordinario o anticipato, del consiglio regionale.

3. Il finanziamento di cui al presente articolo è corrisposto con deliberazione dell'ufficio di presidenza ed è commisurato all'effettivo impiego di personale, debitamente documentato.

Art. 8.

1. Ai dipendenti assegnati ai gruppi consiliari, ivi compresi i dipendenti a tal fine comandati da altri enti pubblici, le norme relative al lavoro straordinario ed alle indennità di missione di applicano, nei limiti fissati per i dipendenti di ruolo della regione Liguria, con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il capogruppo autorizza lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del personale assegnato al gruppo.

3. Gli oneri relativi alle indennità per missioni affidate dai gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei gruppi stessi.

Art. 9.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale definisce, secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, come modificato dall'art. 61 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32, il nuovo organico complessivo delle strutture consiliari.

Art. 10.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa del capitolo 0020 «Trattamento economico per il personale addetto al consiglio regionale» e del capitolo 0025 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 che presentano sufficienti disponibilità.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 11.

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:

a) legge regionale 5 luglio 1973, n. 23;

b) legge regionale 18 luglio 1977, n. 30;

c) legge regionale 13 novembre 1981, n. 29;

d) legge regionale 30 ottobre 1984, n. 49;

e) legge regionale 6 marzo 1990, n. 9;

f) legge regionale 17 aprile 1990, n. 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 19 dicembre 1990

GUALCO

(Omissis).

91R0191

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1991, n. 1.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Liguria n. 3 del 23 gennaio 1991)*

(Omissis).

91R0192

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1991, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 dicembre 1988, n. 73 e 10 novembre 1989, n. 45 riguardanti il Programma Integrato Mediterraneo (PIM) Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Liguria n. 4 del 6 febbraio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alle legge regionale n. 73/1988

1. Il secondo comma dell'art. 4 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 45/1989

1. Al primo comma dell'art. 1 le parole «con il 31 dicembre 1990» sono sostituite con le parole «improrogabilmente con il 31 marzo 1991».

2. Il quinto comma dell'art. 1 è sostituito dai seguenti commi:

«5. La legge regionale, nei tre mesi successivi alla definizione delle procedure di cui alla lettere *a)* e *b)* dell'art. 8 del contratto di programma, disciplina l'attuazione della seconda fase del PIM Liguria.

5-*bis*. La giunta regionale, in attuazione della legge di cui al comma precedente, quantificate le disponibilità finanziarie a valer sulla seconda fase del PIM, disciplina le modalità operative per la sua attuazione».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per i progetti presentati dal 1° maggio al 31 ottobre 1990 e per quelli eventualmente presentati prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'istruttoria di cui alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 20 è limitata a quelli relativi alle misure per cui risultano disponibilità finanziarie a valere sul triennio 1988-90.

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 23 gennaio 1991

GUALCO

91R0193

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 36.

Determinazione della tassa regionale di circolazione (legge 14 giugno 1990, n. 158).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Puglia n. 217 suppl. del 18 dicembre 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario», così come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'aliquota della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale, prevista dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito in legge 27 novembre 1989, n. 384.

Art. 2.

1. L'introito derivante dall'applicazione della presente legge deve essere utilizzato per il finanziamento di progetti operativi riguardanti: l'occupazione giovanile, anche attraverso lo sviluppo di nuove imprenditorialità; il sostegno di categorie svantaggiate; il risanamento, il riassetto e la valorizzazione ambientale; l'incentivazione di investimenti nel settore agricolo e commerciale, con particolare riferimento alle cooperative di garanzia fidi.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dal 1° gennaio 1991.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 30 novembre 1990

BELLOMO

91R0173

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1991, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Puglia per l'anno finanziario 1991 e norme di controllo della spesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Puglia n. 15 del 28 gennaio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e comunque non oltre il 31 marzo 1991 è autorizzato, a termini del quarto comma dell'art. 50 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1990, come approvati con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 10 e successive modificazioni e variazioni.

Art. 2.

1. In applicazione del terzo comma dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese tutte le procedure amministrative relative a nuovi impegni di spesa e, comunque, all'assunzione di nuove obbligazioni per spese correnti operative, sia ricorrenti sia a carattere pluriennale, nonché per spese classificate in conto capitale o di investimento delle leggi che le hanno autorizzate.

2. La sospensione ha carattere temporaneo e va attuata dai singoli centri di spesa e dalla Ragioneria della Regione dal 1° gennaio 1991 sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

3. La sospensione di cui al presente articolo non si applica alle procedure di impegno di spese finanziate integralmente con fondi spettanti alla Regione per l'anno 1991 con vincolo di destinazione, entro l'ammontare assegnato ed accertato per l'anno 1990 e nel limite necessario a fronteggiare gli oneri di funzionamento dei servizi assicurati dai fondi medesimi.

TITOLO II

Art. 3.

1. Al fine della preparazione del rendiconto generale della regione relativo all'esercizio finanziario 1990 ai sensi dell'art. 89 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, tutti i centri regionali di spesa, nonché gli enti strumentali della Regione, i consorzi gli organismi e gli istituti

che fruiscono di contributi annuali di gestione, debbono far pervenire alla Ragioneria della Regione, entro e non oltre il 28 febbraio 1991, tutti i dati di impegni di spesa con i relativi atti autorizzativi dai quali sia comunque derivata una obbligazione a carico del bilancio regionale, che non abbiano ottenuto, a termini dell'art. 63 della suddetta legge regionale, la prenotazione di impegno della Ragioneria della Regione e per i quali, in ogni caso non abbiano avuto luogo al 31 dicembre 1990 sia la fase della liquidazione che quella del pagamento.

2. Le obbligazioni e gli impegni di spesa comunque assunti a carico del bilancio regionale e non comunicati alla Ragioneria, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo comportano l'obbligo di denuncia di cui all'art. 87 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, nonché l'applicazione delle altre disposizioni di cui al Titolo IX della stessa legge.

Art. 4.

1. Il rendiconto generale dell'esercizio 1990, secondo le disposizioni dell'art. 73 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, deve accogliere le risultanze della rilevazione compiuta ai termini del precedente articolo, limitatamente alle obbligazioni riconosciute giuridicamente imputabili alla regione e così definite in apposito elenco allegato allo stesso rendiconto (conto finanziario).

2. La Giunta Regionale, nella presentazione al consiglio del rendiconto generale, deve formulare, con il relativo disegno di legge di approvazione, la proposta di ripiano del disavanzo eventualmente risultante dal rendiconto medesimo anche per effetto della dichiarazione di insussitenza di residui attivi per i quali non sia stato formalmente e definitivamente accertato il titolo di credito al 31 dicembre 1990.

Art. 5.

1. All'art. 60 (Impegni di spesa) della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti nono e decimo comma:

«Ogni e qualsiasi impegno di spesa comunque e in qualunque forma assunto a carico del bilancio regionale ha valore ed efficacia di obbligazione della regione solo e soltanto se l'atto relativo ha ottenuto la preventiva prenotazione dell'impegno da parte della Ragioneria della Regione.

La mancata stretta osservanza del disposto del precedente comma dà luogo alle responsabilità stabilite al Titolo IX della presente legge».

2. All'art. 72 (Rendiconto generale della regione) della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente comma 4-*bis*:

«Al rendiconto generale (conto del patrimonio) è allegato l'elenco dei residui passivi dichiarati perenti e come tali ancora esistenti alla chiusura dell'esercizio, raggruppati per capitolo con la relativa indicazione del bilancio di provenienza».

Art. 6.

1. È abrogato il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 recante norme sulla contabilità regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 23 gennaio 1991

BELLOMO

91R0174

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1991, n. 1.

Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 3 dell'11 gennaio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore primario, orientandone gli indirizzi produttivi in funzione delle esigenze di mercato, onde migliorare e consolidare i livelli reddituali delle imprese, salvaguardare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione con particolare riguardo alle zone svantaggiate, in armonia con la necessaria tutela del territorio e dell'ambiente e del corretto uso delle risorse naturali, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi rivolti a:

a) promuovere e agevolare la strutturazione o ristrutturazione delle aziende e delle imprese, singole e associate, in connessione con il territorio e l'ambiente;

b) indirizzare e stimolare la ricerca e l'applicazione delle moderne tecnologie nei riguardi della produzione e del mercato;

c) favorire il coordinamento tra politica agraria e pianificazione del territorio, sostenendo l'esercizio di pratiche agronomiche rispettose degli equilibri ambientali;

d) incentivare la creazione e l'adeguamento dei servizi di sviluppo in dipendenza delle reali esigenze sia degli imprenditori come della Pubblica amministrazione;

e) promuovere e sostenere i processi di integrazione delle attività produttive con quelle agro-industriali, con particolare riguardo al comparto agro-alimentare;

f) favorire l'insediamento dei giovani agricoltori e agevolare lo sviluppo delle imprese da essi gestite;

g) incentivare l'ulteriore sviluppo della cooperazione e delle altre forme associative sotto l'aspetto strutturale e manageriale;

h) promuovere l'apporto autonomo delle associazioni dei produttori, delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, delle organizzazioni professionali e sindacali agricole affinché, negli specifici ruoli affidati, compartecipino all'attività della Regione.

2. In connessione con le suindicate finalità, vengono introdotte disposizioni dirette a migliorare l'efficienza delle strutture del settore primario, razionalizzando le procedure amministrative, al fine di pervenire al loro sostanziale snellimento.

3. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente gli interventi di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo e in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria.

Art. 2.

Criteri generali

1. Le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge e della regolamentazione comunitaria sono esercitate dalla Giunta regionale, fatte salve le attribuzioni e le deleghe conferite con apposita norma.

2. Nella concessione dei benefici è accordata priorità alle iniziative da realizzarsi nelle zone riconosciute montane ai sensi della vigente normativa.

3. A parità di condizioni viene accordata preferenza ai seguenti soggetti:

a) alle imprese familiari diretto-coltivatrici e agli imprenditori a titolo principale con precedenza a quelle gestite da giovani o con presenza di giovani coadiuvanti, per le iniziative a carattere aziendale;

b) alle cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori per le iniziative a carattere collettivo.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E DELEGHE

Art. 3.

Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale

1. È approvato il Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) nel testo allegato alla presente legge, con efficacia vincolante per l'attività della Regione e degli enti strumentali e quale strumento di indirizzo e coordinamento per gli enti locali.

2. Il PSAF rappresenta, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) e del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), il provvedimento quadro della programmazione regionale nei settori agricolo e forestale e costituisce il raccordo propositivo e ricettivo delle determinazioni del Piano agricolo nazionale, del Piano forestale nazionale e della Politica agricola comunitaria.

3. In ordine alle esigenze della programmazione, la Giunta regionale entro un anno dall'approvazione del PSAF predispone, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio, prioritariamente i seguenti piani specifici:

a) agricolo-ambientale e per la difesa fito-patologica;

b) agricolo-alimentare: per la ristrutturazione del settore vitivinicolo; per il rilancio del settore zootecnico-lattiero-caseario; per il settore orto-frutticolo e per la riconversione delle produzioni alle esigenze del mercato; per il settore vivaistico e floricolo, nonché per la ristrutturazione del comparto della lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

c) per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

d) per lo sviluppo socio-economico e ambientale della montagna;

e) per lo sviluppo dell'apicoltura;

f) piano per la ricostituzione delle alberature in zona rurale.

4. La Giunta regionale approva i documenti di attuazione, ivi compresi i piani esecutivi, in applicazione degli indirizzi e obiettivi del PSAF e dei relativi aggiornamenti approvati dal Consiglio e dei piani specifici vigenti.

Art. 4.

Deleghe di funzioni amministrative

1. Sono delegate alle province e alle comunità montane per le aree di competenza le funzioni amministrative riguardanti:

a) gli interventi nel settore delle infrastrutture rurali concernenti opere di approvvigionamento di acqua potabile, distribuzione di energia elettrica, costruzione e riattamento di strade vicinali di cui all'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

b) gli interventi sulle unità produttive concernenti la costruzione, l'ampliamento, il radicale riattamento e il restauro conservativo di fabbricati destinati ad abitazione dei coltivatori di cui alla lettera *d)*, commi 3 e 4, dell'art. 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

2. La Giunta regionale approva le direttive per la gestione delle funzioni delegate, provvede per la messa a disposizione del personale necessario e, in base alle disponibilità finanziarie recate dal bilancio, assegna le risorse alle province e alle comunità montane.

3. In caso di inadempienza la Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti surrogatori.

TITOLO III

STRUMENTI PER L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA

Art. 5.

Polo tecnologico e Agricenter

1. In attuazione di quanto previsto dal Programma regionale di sviluppo 1988-1990 al fine di favorire la diffusione dell'innovazione di processo e di prodotto nel comparto agro-alimentare, la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare è autorizzata a formulare uno specifico progetto per:

a) la costituzione, sotto forma di società o di consorzio, del Polo tecnologico per l'agricoltura, con la presenza dell'Università di Padova, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e dell'ESAV, dando all'ente medesimo i necessari criteri e direttive per il coinvolgimento e la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

b) la realizzazione, tramite la Società di gestione dell'Agricenter di Verona, di cui alla legge regionale 15 novembre 1988, n. 57, di studi, ricerche e servizi a sostegno della politica di mercato e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari, nonché di una scuola di marketing e di una borsa merci internazionale.

2. L'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene partecipa nel settore delle tecnologie agro-alimentari all'attività di ricerca applicata, sperimentazione e diffusione svolte presso il polo tecnologico e alle attività di valorizzazione dei prodotti svolte presso l'Agricenter di Verona.

Art. 6.

Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 16 maggio 1980, n. 58, l'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene svolge attività di ricerca applicata, di sperimentazione e di divulgazione nel settore delle tecnologie di interesse agricolo e alimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Istituto è autorizzato a partecipare, a seguito di specifiche direttive della Giunta regionale, a società italiane ed estere pubbliche e private nelle quali potrà assumere quote azionarie anche di maggioranza, nel rispetto della normativa nazionale in materia.

Art. 7.

Diffusione di produzioni agricole innovative

1. Al fine di concorrere alla diffusione di produzioni agricole innovative e di quelle utilizzate a scopo non alimentare e agro-energetico, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, direttamente o tramite gli enti strumentali, apposite convenzioni con enti di ricerca e imprese pubbliche o private operanti nell'ambito della CEE per l'effettuazione di studi e sperimentazioni in tale comparto nonché per la realizzazione di relativi impianti di trasformazione.

2. La Giunta regionale promuove la stipula di accordi professionali per l'utilizzo delle produzioni alimentari, non alimentari e agro-energetiche.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL SETTORE PRIMARIO

Art. 8.

Funzioni e competenze

1. Per assicurare il miglioramento del servizio reso ai cittadini la Giunta regionale provvede all'automazione e allo snellimento delle procedure e all'istituzione dell'anagrafe delle ditte; alla semplificazione delle attività di vigilanza e controllo e dispone inoltre perché i dipartimenti centrali svolgano funzioni di assistenza agli organi istituzionali nonché di coordinamento delle strutture periferiche mediante attività informative, di controllo e di verifica sulle funzioni svolte. Nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti gli Ispettori regionali per l'agricoltura assicurano prioritariamente idonei servizi di informazione e assistenza per lo sviluppo, alle imprese agricole.

2. Le materie già attribuite al soppresso Ispettorato agrario compartimentale vengono assegnate, per quanto di competenza, rispettivamente al Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE, al Dipartimento per l'alimentazione e l'educazione alimentare e al Dipartimento per la bonifica.

3. Le materie già attribuite ai soppressi Ispettorati provinciali dell'alimentazione, vengono assegnate agli ispettorati regionali dell'agricoltura, competenti per territorio.

Art. 9.

Anagrafe delle ditte nel settore primario

1. L'anagrafe delle ditte del settore primario, costituisce l'inventario di tutti i soggetti che usufruiscono di provvidenze regionali e in genere ogni trasferimento e apporto di capitale verso terzi a carico del bilancio della Regione, o del bilancio di Enti destinatari di deleghe. L'anagrafe è lo strumento di attuazione per il Settore primario, delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1987, n. 39.

2. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti, nei termini definiti dal precedente comma, oltre ai mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti da aziende e da istituti di credito anche coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali nonché quant'altri beneficiano di provvidenze accordate ad organizzazioni e associazioni alle quali aderiscono.

3. Ai fini della formazione dell'anagrafe delle ditte, gli interessati devono produrre la prescritta documentazione ai competenti uffici regionali, che provvedono a registrare le ditte nella anagrafe, memorizzandone i relativi dati mediante il sistema informativo del settore primario.

4. Ad avvenuta iscrizione la ditta è esentata dal produrre ulteriore analoga documentazione, a eccezione dei casi in cui la medesima risulta modificata; in tali circostanze l'interessato è tenuto a produrre la documentazione aggiornata.

Art. 10.

Sistema informativo agricolo regionale

1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale e nell'ambito del Sistema informativo regionale è attivato il Sistema informativo del Settore primario come strumento per l'azione di governo e come supporto al funzionamento dell'attività amministrativa.

2. La Giunta regionale al fine dello snellimento delle procedure e per la formazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe regionale fornisce alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, alle organizzazioni del movimento cooperativo e alle associazioni riconosciute i programmi necessari per l'elaborazione delle informazioni e per l'applicazione delle procedure unificate relative ai soci aderenti.

3. Al finanziamento dei programmi e delle attrezzature del Sistema informativo agricolo si provvede tramite le disponibilità recate dal bilancio per la formazione del Sistema informativo regionale e con le disponibilità recate dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 per l'attuazione delle azioni previste dall'art. 4.

Art. 11.

Snellimento delle procedure

1. La realizzazione delle iniziative inserite in un piano aziendale o interaziendale o comunque previste dalla legislazione di settore può aver luogo anche prima del provvedimento di concessione delle provvidenze purché sia avviata successivamente alla presentazione della domanda diretta ad ottenere le relative provvidenze. La anticipata realizzazione delle iniziative e degli acquisti non comporta alcuna priorità né obbligo di concessione di finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Per gli investimenti inseriti nei piani di cui al comma 1 possono essere disposti, contestualmente alla concessione formale delle provvidenze in conto capitale, acconti fino all'importo massimo del 50% del contributo assentito. Può procedersi all'erogazione anticipata del contributo fino al 90% dell'importo formalmente assentito a fronte di idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

3. Il saldo del contributo o l'eventuale conguaglio a favore della Regione è disposto sulla scorta di idonea certificazione di regolare effettuazione degli acquisti e dei lavori e previa approvazione della medesima da parte della Giunta o del funzionario delegato.

4. La liquidazione dei benefici contributivi e creditizi relativi ad investimenti fondiari per importi di spesa non eccedenti 250 milioni di lire può essere disposta in base a regolare certificazione redatta sotto forma di perizia giurata dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato in materia.

5. La liquidazione dei benefici contributivi e creditizi relativi alla provvista di dotazioni non ricomprese in progetti riguardanti investimenti strutturali, è disposta previa presentazione di regolari fatture debitamente quietanzate.

6. La mancata presentazione, entro il termine prescritto dal provvedimento di concessione o di eventuali proroghe della certificazione comprovante la regolare effettuazione dei lavori o degli acquisti, comporta l'avvio delle procedure di verifica, l'eventuale revoca dei benefici concessi e il recupero delle somme già liquidate, maggiorate degli interessi legali.

7. Gli investimenti fruenti delle provvidenze di cui alla presente legge non possono essere alienati o distolti senza giusta causa dall'impiego e dalla destinazione previsti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, pena la decadenza dei benefici.

8. La verifica della corretta applicazione delle disposizioni recate dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria nelle materie di competenza della Segreteria regionale del settore primario è di norma effettuata mediante controlli a campione che debbono, per ciascun intervento, riguardare non meno del 5% dei soggetti beneficiari.

Art. 12.

Nucleo regionale di vigilanza e controllo

1. Gli ispettori di vigilanza costituenti il Nucleo regionale istituito con l'art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono posti alle dipendenze del segretario regionale per le attività produttive del settore primario e sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni espressamente conferite dalla stessa legge.

Art. 13.

Diritto all'informazione e pubblicità degli atti amministrativi

1. I provvedimenti di concessione dei benefici in materia di agricoltura e foreste, pesca e itticoltura, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura dell'amministrazione che ha provveduto alla loro emanazione, distintamente, secondo l'oggetto dell'intervento, con l'indicazione del nominativo dei beneficiari e della spesa a carico dell'amministrazione medesima.

Le amministrazioni cui è demandata l'applicazione della normativa regionale per il Settore primario garantiscono, per quanto attiene alle medesime, il diritto di informazione a tutti coloro che ne abbiano titolo in forza di un proprio legittimo interesse.

3. La Giunta regionale, al fine di assicurare una costante e aggiornata informazione sulla normativa applicata dal Settore primario, provvede a curare la redazione e la pubblicazione, anche su supporti informatici, di compendi illustrativi della disciplina degli interventi settoriali. In collaborazione con l'ESAV, la Giunta regionale istituisce il Centro di informazione e di documentazione sugli atti e la normativa comunitaria, statale e regionale.

TITOLO V

TUTELA DELLO SPAZIO RURALE

Art. 14.

Azioni e interventi per la tutela dello spazio rurale

1. I Consorzi di bonifica e le aziende agricole concorrono alla manutenzione e tutela dello spazio rurale, alla conservazione delle risorse primarie nonché alla difesa dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale; a tal fine la Regione disciplina l'attività di bonifica e sostiene le imprese agricole che adottano pratiche di produzione eco-compatibili in particolare se operano in zone strutturalmente svantaggiate o comunque sensibili dal punto di vista ambientale.

2. La Giunta regionale approva, in accordo con gli strumenti territoriali urbanistici vigenti e con i piani nazionali e regionali ambientali di settore, il piano specifico integrato «Agricoltura e ambiente» che individua: le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente; le regole e i criteri da osservarsi da parte degli agricoltori, in ordine all'intensità della produzione, alla densità del bestiame, alle azioni per ridurre l'impiego dei fertilizzanti e degli altri mezzi chimici, alle azioni per il trattamento e l'utilizzazione agricola delle deiezioni animali da attuare anche mediante la formazione di consorzi; le zone omogenee e gli ambiti particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale nei quali promuovere azioni differenziate di salvaguardia e di tutela nonché interventi di difesa attiva e di valorizzazione.

3. Il piano determina le modalità per il concorso regionale nel finanziamento degli interventi che potranno riguardare: la realizzazione e l'adeguamento delle strutture aziendali per la raccolta, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni zootecniche; la concessione di un'indennità agli agricoltori che si impegnano, per almeno cinque anni, ad instaurare o mantenere pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali; la concessione di contributi per la riconversione dei prodotti eccedentari nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale, nonché in altri ambiti territoriali appositamente individuati dai piani stessi.

4. I miglioramenti fondiari che comportano utilizzazioni anche se secondarie del materiale estratto a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali e idrauliche, acquistano il carattere di attività di cava ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e pertanto agli stessi sono applicate le procedure di cui all'art. 18 della legge stessa, ultimo comma. L'autorizzazione è rilasciata previo parere a seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare e per gli ambiti di rispettiva competenza dal dirigente generale coordinatore dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura o dell'Ispettorato regionale delle foreste o del Genio civile regionale.

Art. 15

Attività dei Consorzi di Bonifica

1. I Consorzi di bonifica partecipano tramite le scelte disposte con il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, e adottato dal Consorzio alla formazione dei piani territoriali e urbanistici e ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

2. Il Piano ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del Consorzio di Bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compresa la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione; il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

3. I comuni, le comunità montane e le province, nell'approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono uniformarsi a quanto disposto dal «Piano di bonifica» approvato dal Consiglio regionale.

4. Le proposte di tutela delle aziende e delle aree agricole contenute nei «Piani di bonifica» approvati sono recepite dai comuni in sede di applicazione dell'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 in ordine alla salvaguardia dell'uso agricolo del suolo rispetto a destinazioni alternative.

5. I consorzi di bonifica contribuiscono all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica. A tal fine il «Piano di bonifica» determina, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, gli indici di qualità ritenuti accettabili delle acque da utilizzare a scopo irriguo. I consorzi concorrono altresì a individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento nonché le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione, di competenza degli stessi consorzi, e per il risanamento delle acque.

6. I consorzi di bonifica collaborano con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione di ispezioni e di prelievi di campioni da inviare per le analisi alle ulss competenti per territorio. A tal fine i Presidenti dei consorzi di bonifica notificano alla Giunta regionale i nominativi del personale tecnico del consorzio che assume la funzione di agente giurato. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 138 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773-e prestare giuramento davanti al pretore.

7. Lo scarico delle acque reflue nei canali appartenenti al sistema della bonifica idraulica è subordinato alla concessione del consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli articoli 134, 135 e 136, lettera *c)*, del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. Qualora il cumulo degli scarichi acquei concessi superi la concentrazione massima ammissibile di inquinanti nelle acque di bonifica o di irrigazione, o non consenta l'utilizzazione delle acque a scopi irrigui, il consorzio di bonifica può revocare la concessione in qualsiasi tempo. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione all'art. 141 e seguenti del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

8. Il dirigente dell'Ufficio del genio civile regionale competente per territorio, ai fini di rendere efficiente il sistema della bonifica idraulica e dell'irrigazione, approva i progetti delle opere di competenza privata e la ripartizione dei relativi oneri proposti dai consorzi di bonifica, qualora si verifichino i presupposti e secondo le modalità e gli effetti previsti dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.

Il provvedimento di approvazione deve essere adottato entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del consorzio, sentita la Commissione consultiva in materia di lavori pubblici.

Art. 16.

Difesa fitopatologica

1. La Giunta regionale, in attuazione del «Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata» adotta un piano specifico per la difesa fitopatologica, per la diffusione dei metodi di lotta guidata e integrata contro le malattie delle piante inteso a migliorare la qualità igienico-sanitaria delle produzioni agro-alimentari e a ridurre le cause di inquinamento ambientale.

2. La Giunta regionale attua il piano specifico con il concorso dei Consorzi di difesa delle coltivazioni, delle cooperative e loro consorzi, delle associazioni e dei gruppi di assistenza interaziendale.

3. La Regione concorre alle spese sostenute dagli enti operanti nella difesa fitopatologica mediante le disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale a sostegno dei servizi reali all'impresa nonché con i fondi appositamente recati dal Piano nazionale di lotta fitopatologica.

Art. 17.

Manutenzione ambientale

1. La politica agricola della Regione per la montagna è finalizzata a determinare le condizioni per lo sviluppo socioeconomico e per la salvaguardia dell'ambiente; a tal fine la Giunta predispone un piano specifico integrato.

2. La Regione provvede inoltre ad effettuare gli interventi di manutenzione dei prati e dei prati-pascoli necessari per assicurare una adeguata difesa idrogeologica del territorio e la conservazione dell'assetto paesaggistico e ambientale nella montagna veneta.

3. Le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni, previa istruttoria dei Servizi forestali regionali competenti per il territorio. Con l'approvazione dei relativi progetti da parte dei comuni è implicita, per le relative opere, la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono effettuati con diritto di rivalsa sui proprietari inadempienti.

TITOLO VI

TUTELA DEI CONSUMATORI E PROMOZIONE DEI PRODOTTI

Art. 18.

Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere ad appalti pubblici per la fornitura unificata di derrate agro-alimentari da destinare alle comunità gestite da enti pubblici che, a vario titolo, usufruiscono di finanziamenti recati dal bilancio regionale; le forniture dovranno essere costituite da prodotti tutelati dal marchio regionale di garanzia di cui alla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11, ovvero da prodotti dotati di analoghe caratteristiche di qualità, genuinità e igiene comprovate da specifici controlli.

2. Le agevolazioni previste dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, sono applicate anche nel caso in cui i produttori agricoli aventi titolo effettuino la vendita dei propri prodotti nell'ambito di strutture commerciali.

Nella concessione dei nulla osta per l'apertura e l'ampliamento delle strutture di vendita, la superficie autorizzabile può essere integrata con la superficie destinata stabilmente ed esclusivamente alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli, singoli o associati, dei loro prodotti.

L'autorizzazione, rilasciata al produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, dovrà prescrivere che tale superficie sia destinata esclusivamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli; in caso di cessazione dell'attività del produttore agricolo singolo o associato la superficie potrà essere utilizzata esclusivamente per la vendita diretta da altro produttore agricolo.

Art. 19.

Progetti commerciali

1. La Regione promuove e incentiva strumenti di intervento finanziario a favore di consorzi di cooperative associazioni di produttori che consentono l'avvio di validi progetti commerciali, anche con operatori del sistema agro-alimentare.

2. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire sui costi dei sistemi integrati di finanziamento concordati con istituti e società convenzionati con la Regione mediante la concessione di contributi in conto capitale o sotto forma di interessi.

3. Le provvidenze di cui al precedente comma sono prioritariamente concesse alle iniziative promosse in base a quanto previsto dalla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

TITOLO VII

SERVIZI REALI ALL'IMPRESA

Art. 20.

Finalità e caratteristiche

1. I servizi reali all'impresa hanno lo scopo di favorire l'affermazione dell'azienda singola e associata attraverso attività programmate, organizzate in un sistema integrato, che si articolano in: ricerca di interesse regionale e sperimentazione; assistenza tecnica; informazione socio-economica; servizi di sostituzione formazione professionale.

2. Gli obiettivi, le azioni e gli interventi connessi a tali attività sono determinate in conformità ai regolamenti (CEE) n. 270/79, n. 797/85 e loro successive modifiche e integrazioni.

Art. 21.

Piano esecutivo dei servizi di sviluppo

1. La Giunta regionale elabora gli indirizzi e approva il piano esecutivo dei servizi di sviluppo, in conformità con la programmazione regionale per il coordinamento dell'attività degli enti e degli organismi preposti all'attività di ricerca di sperimentazione, di assistenza interaziendale, ivi compresa l'informazione socio-economica e l'assistenza alla gestione, e di formazione professionale.

2. Il Piano, articolato per aree provinciali, individua gli obiettivi da realizzare per ogni singola area omogenea del territorio regionale, le azioni, le linee di intervento, nonché le risorse finanziarie e i soggetti che predispongono e attuano i programmi annuali di attività.

Art.

Ricerca di interesse regionale e sperimentazione

1. Al fine di utilizzare le professionalità e le strutture degli Istituti tecnici agrari statali (ITAS) e degli Istituti professionali di stato per l'agricoltura (IPSA), possono essere formulati programmi di collaborazione tra gli enti strumentali, operanti nel settore primario della Regione e detti istituti. Le collaborazioni debbono riguardare programmi di sperimentazione, dimostrazione, utilizzazione dei laboratori nonché attività di aggiornamento dei docenti di materie professionali degli istituti, utilizzando le strutture degli enti regionali e del Polo tecnologico. Gli istituti possono mettere a disposizione dell'assistenza tecnica e della formazione regionale le strutture di sperimentazione di cui dispongono.

2. La Giunta regionale è autorizzata per le finalità di cui al comma precedente, a sottoscrivere apposite convenzioni con altre Regioni o con le Amministrazioni provinciali del Veneto, per l'utilizzazione di centri di ricerca e sperimentazione per il miglioramento genetico.

Art. 23.

Assistenza interaziendale

1. L'attività di assistenza interaziendale, ivi compresa l'informazione socio-economica l'assistenza alla gestione e alla tenuta della contabilità aziendale viene attuata da strutture tecniche di sostegno in attuazione del Piano quadro nazionale di applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79, per il tramite di gruppi di base riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 797/85 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli imprenditori agricoli a titolo principale che intendono usufruire del servizio debbono aderire a una struttura tecnica di sostegno avente le caratteristiche di cui al successivo comma.

3. Ai fini del riconoscimento da parte della Giunta regionale, la struttura tecnica deve essere istituita sotto forma di società cooperativa o di associazione; essere regolata da uno statuto che preveda l'assenza di fini di lucro, le modalità di coordinamento e di gestione democratica tramite organi elettivi composti da rappresentanti delle imprese aderenti; aggregare in pianura almeno 1.200 aziende, e almeno 600 aziende nelle zone montane, ricadenti in ambito provinciale o interprovinciale; avere attrezzature sufficienti al raggiungimento dei fini istituzionali; autonomia contabile e finanziaria.

4. Le strutture tecniche operano in ambito provinciale o interprovinciale e promuovono la costituzione di gruppi di base che associano imprese ubicate in comuni limitrofi o in aree omogenee. Per le attività relative ai programmi dei gruppi le Strutture tecniche di sostegno si avvalgono di tecnici agricoli a tempo pieno, assicurando garanzia che gli stessi non svolgano altre attività, con un rapporto medio di un tecnico ogni 100 aziende nelle aree di pianura e ogni 60 nelle zone montane, ferma restando, nel rispetto di tale rapporto, la possibilità di assegnare a ogni tecnico un numero di aziende superiore o inferiore ai predetti limiti in relazione agli indirizzi produttivi di queste ultime.

5. La Regione concorre agli oneri finanziari sostenuti dalle strutture tecniche di sostegno per l'attuazione dei programmi annuali, con un contributo massimo di lire 400.000 per azienda assistita in pianura e di lire 650.000 per azienda assistita in zona montana. La quota del contributo regionale non potrà in ogni caso superare l'80% della spesa ritenuta ammissibile nelle aree di pianura e il 90% nelle zone montane. Per l'espletamento dell'attività di coordinamento è concesso alle strutture tecniche di sostegno un contributo annuo non superiore a lire 70.000 per azienda.

6. Le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori agricoli provvedono, tramite le Strutture tecniche di sostegno, al coordinamento dei programmi annuali e dell'attività dei gruppi di base costituiti dalle aziende aderenti alle stes

La Regione sostiene il coordinamento regionale, anche per quanto attiene alla gestione delle contabilità aziendali di cui all'art. 9 del Regolamento 797/85 CEE, mediante la concessione di un contributo annuale pari a lire 10.000 per ogni azienda assistita a condizione che le strutture aderenti all'organizzazione associno a livello regionale almeno 2.000 aziende.

7. La medesima azienda agricola non può partecipare a programmi di assistenza interaziendale di base attuati da strutture tecniche di supporto diverse.

Art. 24.

Attività di assistenza specialistica

1. L'ESAV, l'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari e gli altri istituti e organismi ritenuti idonei dalla Giunta regionale, svolgono attività di assistenza specialistica a favore di gruppi di base, cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori sulla base di programmi predisposti dall'ESAV di intesa con gli istituti medesimi nell'ambito dell'attività del Polo tecnologico per l'agricoltura. L'assistenza specialistica, in relazione ai programmi di ricerca e di sperimentazione, si esplica in attività di consulenza, dimostrativa, di divulgazione e informazione.

2. La Giunta regionale approva i progetti di cui al precedente comma e dispone per il loro finanziamento, in relazione alla natura degli enti e ai programmi che vengono attuati dagli stessi.

Art. 25.

Formazione professionale

1. In armonia con la vigente normativa comunitaria in materia, l'attività di formazione professionale si articola in corsi o tirocini diretti a:

a) formazione e aggiornamento per imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo, ivi compresi i giovani agricoltori nei termini di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 797/85;

b) formazione e aggiornamento per i quadri e amministratori delle associazioni di produttori e delle cooperative agricole, che trovino effettivo e adeguato impiego nell'ambito di tali organismi.

2. I corsi o tirocini previsti nel precedente comma hanno le seguenti finalità:

a) per quanto concerne quelli di cui alla lettera *a)* del comma precedente, migliorare la professionalità dei soggetti interessati riguardo, anche, al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio rurale e al conveniente sfruttamento della superficie forestale;

b) per quanto concerne quelli di cui alla lettera *b)* del comma precedente, migliorare la professionalità dei quadri e amministratori, con particolare riguardo all'aspetto manageriale.

3. L'attività di formazione professionale viene svolta direttamente dalla Giunta regionale mediante le proprie strutture o attraverso convenzioni con Istituti specializzati ovvero affidandone lo svolgimento alle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative del settore primario.

4. Dette istituzioni sono riconosciute idonee dalla Regione, per quanto di competenza, con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 30.

Il riconoscimento dell'idoneità ha luogo con decreto del Presidente della Regione su conforme parere della Giunta regionale e secondo le procedure previste dalla normativa in materia di formazione professionale.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono realizzate sulla base di un programma di formazione professionale in agricoltura che è inserito nel Piano annuale di formazione professionale regionale.

Al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale di personale tecnico, gli enti strumentali operanti nel Settore primario possono organizzare corsi post-scolastici con rilascio di attestati di frequenza, e un giudizio di merito.

Gli enti possono avvalersi della collaborazione dell'Università, di istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri.

Art. 26.

Incentivi per il miglioramento dell'assetto gestionale degli organismi associativi

1. In connessione con le attività di formazione professionale dei dirigenti delle associazioni di produttori e delle cooperative di cui al precedente art. 26, possono essere promosse e agevolate iniziative dirette a migliorare l'assetto gestionale dei medesimi organismi.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di specifiche consulenze professionali in materia organizzativa, strutturale, finanziaria e di mercato, necessarie allo sviluppo e al risanamento della gestione di organismi associativi.

3. Possono beneficiare dell'intervento le associazioni di produttori, le cooperative agricole e i loro consorzi e, in relazione alle loro peculiari necessità, gli organismi regionali di tutela e rappresentanza della cooperazione.

4. Le cooperative e i loro consorzi, le associazioni dei produttori e i consorzi di tutela possono svolgere attività di assistenza interaziendale di cui all'art. 24 limitatamente alla promozione dei prodotti e alle indagini di mercato. L'importo complessivo del contributo regionale non può superare il 50% della spesa ammessa.

TITOLO VIII

ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA E POLITICA PER L'AGRO-INDUSTRIA

Art. 27.

Misure per lo sviluppo del sistema agro-alimentare

1. Allo scopo di accrescere la competitività dell'apparato produttivo e commerciale del settore agricolo e, più in generale, del sistema agro-alimentare, la Regione favorisce lo sviluppo delle imprese cooperative, delle associazioni di produttori, delle altre forme associative anche tra imprese agricole e industriali.

2. La Regione interviene, altresì, per favorire la corretta stipula di accordi interprofessionali e il rispetto delle clausole in essi contenute, allo scopo di rendere equilibrato il potere contrattuale delle diverse componenti del sistema agroalimentare.

Per promuovere e valorizzare i prodotti agricoli e ittici del Veneto la Regione favorisce la costituzione e il potenziamento di mercati alla produzione e la realizzazione di azioni a tutela della qualità, per l'informazione dei consumatori e per l'espletamento di programmi di educazione alimentare.

4. La Veneto Sviluppo S.p.A. e l'ESAV sono autorizzati a partecipare, per quanto di competenza a società con imprese private singole e associate e con aziende delle partecipazioni statali per lo sviluppo dei settori agro-alimentari e agro-industriali del Veneto.

5. La Giunta regionale determinà le azioni e le modalità operative di intervento in modo da incentivare prioritariamente le iniziative del comparto produttivo agro-alimentare e agro-industriale che consentano le più favorevoli ricadute a vantaggio delle imprese agricole singole o associate del Veneto.

6. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere apposita convenzione con le camere di commercio industria artigianato e agricoltura del Veneto e con i loro organismi regionali per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole in Italia e all'estero e per l'innovazione dei processi di produzione nel comparto agro-alimentare.

Art. 28.

Criteri e condizioni

1. I criteri e le condizioni per la concessione dei benefici, in quanto non regolati dal presente titolo, sono desunti dagli indirizzi programmatici del Programma di sviluppo agricolo e forestale, nonché dagli altri strumenti regionali in materia di programmazione agricola.

2. La compatibilità delle iniziative per lo sviluppo del sistema agro-alimentare con i programmi di produzione e commercializzazione delle Associazioni di produttori e relative unioni, per gli ambiti di specifica competenza costituisce condizione preferenziale per la concessione delle provvidenze regionali.

3. Le iniziative, di cui al presente titolo, devono prioritariamente sostenere la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio regionale a norma della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

4. Nella concessione delle provvidenze, è riconosciuta precedenza agli interventi a favore di cooperative e loro consorzi a larga base sociale.

Art. 29.

Misure per il miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole

1. La Giunta regionale promuove il miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole e la loro innovazione tecnologica mediante anche processi di concentrazione e di risanamento economico e gestionale.

2. A tal fine gli organismi interessati propongono progetti di riorganizzazione, di ristrutturazione o di concentrazione aziendale, caratterizzati da affidabilità in ordine ai contenuti di equilibrio finanziario e gestionali, supportati da programmi pluriennali.

3. Condizioni necessarie per l'ammissibilità a detti interventi sono:

a) il piano, corredato dalla certificazione di bilancio o da altri elementi utili, presentato dall'organismo deve ottenere l'approvazione della Giunta in ordine alla sua fattibilità;

b) i soci devono partecipare in misura significativa alla capitalizzazione dell'azienda associata;

c) deve trattarsi di un organismo preferibilmente a larga base associativa o comunque tale da giustificare l'interesse regionale dell'intervento;

d) il piano, infine, deve dimostrare che la metà della produzione complessivamente lavorata o commercializzata, salvo i casi di forza maggiore, è conferita dai soci.

4. La regione Veneto può cofinanziare mutui di risanamento concessi a cooperative e loro consorzi operanti nel territorio regionale ammessi ai benefici previsti dagli artt. 4 e 7 della legge n. 752/1986, e sue circolari attuative del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale cofinanziamento si attuerà tramite un concorso in conto interessi fino al 30% della differenza tra il tasso di riferimento bancario e quanto pro-tempore definito dall'applicazione del dlpcm relativo alla regolazione automatica dei tassi agevolati in agricoltura.

La regione Veneto altresì può contribuire alla definizione delle coperture cauzionali necessarie alla stipulazione dei predetti mutui, direttamente o tramite suo ente delegato, per un importo non superiore al 30% delle cauzioni necessarie.

TITOLO IX

POLITICA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

Art. 30.

Interventi finanziari di carattere innovativo

1. Al fine di assicurare adeguati flussi finanziari allo sviluppo dell'agricoltura regionale e per agevolare l'accesso al credito da parte di imprenditori singoli e associati, enti e organismi, la Regione interviene mediante:

a) l'esercizio di attività di intermediazione e la stipula di convenzioni con istituti e aziende di credito, società finanziarie, nazionali ed esteri;

b) l'assegnazione di capitali di dotazione per la costituzione di appositi fondi di rotazione;

c) il concorso negli interessi su finanziamenti a favore di soggetti che presentano i requisiti previsti dalla vigente legislazione;

d) la concessione di garanzie regionali integrative o surrogative delle garanzie reali o personali subordinate all'assunzione, da parte dei beneficiari, di una adeguata partecipazione finanziaria.

2. Nel costo delle operazioni previste dal presente articolo possono essere ricompresi gli oneri per interessi, per commissioni e, spese nonché per eventuale rischio di cambio nell'ipotesi di finanziamento in valuta.

3. In alternativa o in combinazione con le agevolazioni creditizie di cui al comma precedente, le provvidenze possono essere concesse sotto forma di contributo in conto capitale.

4. Al fine di migliorare le capacità di gestione finanziaria delle associazioni dei produttori, delle cooperative e loro consorzi, in armonia con gli scopi statutari, possono essere concessi a favore di tali organismi contributi per agevolare la loro partecipazione maggioritaria a società di factoring o per concorrere al contenimento degli oneri connessi alla fruizione di servizi di factoring.

Art. 31.

Capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi

1. Allo scopo di favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale fino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per l'aumento del capitale sociale.

2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, i prestiti contratti dai soci per partecipare alla ricapitalizzazione delle cooperative agricole possono usufruire del concorso regionale negli interessi nel limite di quanto previsto per analoghe operazioni di credito agrario agevolato.

Art. 32.

Consorzi fidi tra cooperative agricole

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai consorzi fidi tra cooperative agricole in misura non superiore al patrimonio di garanzia costituito dalle cooperative socie.

Art. 33.

Criteri e condizioni

1. Al fine della concessione delle provvidenze di cui al presente titolo, la Giunta regionale effettua le necessarie verifiche in ordine alla situazione gestionale e finanziaria degli organismi associativi, attraverso la certificazione di bilancio o l'acquisizione di altri elementi utili.

TITOLO X

INTERVENTI SULLE STRUTTURE AZIENDALI

Art. 34.

Misure per il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole

1. La Regione, allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze di mercato; l'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione,

migliorare le condizioni di vita e di lavoro, o realizzare risparmi di energia; la tutela e il miglioramento dell'ambiente, concede provvidenze contributive e creditizie dirette al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

2. A integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, le provvidenze possono essere dirette a:

a) investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e di materiale biologico destinati a interventi di lotta integrata;

b) costruzione, ampliamento e ammodernamento dei fabbricati aziendali, ivi compreso l'acquisto e il riattamento di fabbricati in disuso o con destinazione non agricola che, per caratteristiche di tipologia e ubicazione, si prestano a un conveniente utilizzo aziendale e costituiscono recupero del tradizionale patrimonio edilizio rurale;

c) provvista e installazione di dotazioni aziendali, ivi comprese le apparecchiature destinate alla informatizzazione e i relativi programmi;

d) realizzazione di risparmi di energia.

3. In conformità con quanto disposto in materia dalla normativa comunitaria, la concessione dei benefici può essere esclusa o limitata qualora gli investimenti determinino un aumento dei prodotti che non abbiano sbocchi normali sul mercato.

Art. 35.

Criteri e condizioni

1. Per usufruire degli aiuti regionali e comunitari il piano aziendale o interaziendale redatto ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, deve dimostrare, in ordine alle varie realtà territoriali e di mercato, un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

2. Gli aiuti previsti dal titolo I del regolamento 797/1985 CEE sono riservati a coloro che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale nonché soddisfano le ulteriori condizioni indicate nel medesimo regolamento; in ogni caso verrà data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale che propongono piani di miglioramento aziendale a elevato contenuto lavorativo e tecnologico.

3. Si considera a titolo principale l'imprenditore persona fisica il cui reddito proveniente dall'azienda agricola risulti pari o superiore al 50% del reddito totale, e il cui tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda risulti inferiore alla metà del tempo di lavoro totale.

4. Le cooperative agricole sono riconosciute a tutti gli effetti imprenditori agricoli a titolo principale, a condizione che la base sociale sia costituita almeno per il 70% da imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 36.

Settori della pesca e dell'acquacoltura

1. A integrazioni di quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, a favore di associazioni di produttori, cooperative e loro consorzi e, in via subordinata, di privati esercenti professionalmente la pesca possono essere concessi contributi in conto capitale, o loro equivalente sotto forma di concorso negli interessi, sulla spesa ammessa per sostituzione e acquisto di apparati motori su scafi da pesca di potenza non superiore a 7 CV fiscali per i motori fuoribordo e a 60 CV fiscali per i motori entrobordo; acquisto di reti e attrezzature per la pesca; acquisto di automezzi refrigerati per il trasporto del pescato o attrezzi con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo; acquisto di novellame da destinare al ripopolamento intensivo o semintensivo sulla base di piani finalizzati.

2. Negli interventi regionali nel settore della pesca che possono riguardare mutui, prestiti o contributi in conto capitale, è data priorità a quelli destinati alla protezione delle risorse alieutiche e alla tutela dell'ambiente.

3. La Giunta regionale stabilisce l'ammontare massimo della spesa ammissibile per gli interventi di cui ai commi precedenti; sono soppressi i limiti previsti dagli artt. 52 e 53 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

4. I contributi in conto capitale, o il loro equivalente in conto interessi, possono raggiungere il 45% della spesa ammessa per gli investimenti in beni immobili e scafi da pesca e il 30% per gli altri tipi di investimenti.

5. Le provvidenze previste dalla presente legge sono estese, per analoghi interventi, ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

6. Le provvidenze di cui all'art. 54 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 sono estese anche agli imprenditori singoli e associati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

Adeguamento alla normativa comunitaria

1. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo della Comunità Europea, nonché dal DPR n. 616/77, fornisce concreta attuazione mediante gli opportuni piani esecutivi, alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti qualitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

Art. 38.

Modificazione di norme

1. La legge regionale 17 maggio 1974, n. 34, «Regolamentazione dei consorzi forestali e delle aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti» è così modificata:

a) all'art. 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

«La Regione promuove inoltre la costituzione di consorzi forestali tra proprietari privati e pubblici»;

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — I proprietari che intendono costituire un consorzio forestale approvano uno statuto consorziale che dovrà stabilire tra l'altro:

a) la rappresentanza degli enti partecipanti;

b) l'attribuzione dei compiti degli organi del consorzio e la durata in carica;

c) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi del consorzio;

d) le norme amministrative circa la gestione del consorzio;

e) il riparto della spesa per il funzionamento del consorzio tra i partecipanti;

f) le norme sull'organizzazione degli uffici e il regolamento organico del personale.

I comuni che intendono costituire una azienda speciale approvano un regolamento ai sensi dell'art. 141 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267».

2. La legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, «Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice» è così modificata:

a) l'art. 1 (*Finalità*) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Finalità*). — La Regione, con la presente legge, si propone la prosecuzione degli interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice allo scopo di consentire — mediante l'acquisto di fondi per la costituzione o l'arrotondamento di preesistenti proprietà — la formazione di aziende di dimensioni economiche atte ad assicurare, anche attraverso l'attuazione di un piano aziendale, un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione sotto il profilo economico e sociale, in correlazione con le determinazioni comunitarie in materia di politica delle strutture»;

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Priorità*). — Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse prioritariamente:

a) per consentire l'effettivo esercizio del diritto di prelazione ai mezzadri e ai fittavoli che coltivano il fondo oggetto dell'acquisto, anche se tra le parti sia avvenuto accordo diretto senza l'obbligatoria notifica prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e quando trattasi di parte del fondo in loro conduzione;

b) per l'arrotondamento di preesistenti proprietà che abbia il precipuo scopo di consentire l'attuazione di un piano di miglioramento aziendale di cui al regolamento (CEE) n. 797/85;

c) per l'accesso alla terra, anche attraverso l'acquisizione di quote, da parte dei giovani coltivatori diretti di età compresa fra i 18 e i 40 anni non ancora compiuti».

3. La legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 «Norme sulla produzione sul commercio e sulla difesa fitosanitaria del materiale di propagazione del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali» è così modificata:

a) il punto 1) dell'art. 3 è così sostituito:

«di notificare annualmente alla Giunta regionale, su apposito modello, l'indicazione dell'ubicazione e della superficie dei terreni destinati a vivaio e serre, nonché l'indicazione delle piante maggiormente coltivate»;

b) il punto 2) dell'art. 3 è così sostituito:

«di tenere un registro di carico e scarico vidimato dalla Giunta regionale, per il materiale per il quale viene chiesta la certificazione»;

c) il punto 3) dell'art. 3 è così sostituito:

«di mettere in condizione visibile, per lotti, apposite etichette che precisano il nome e la sede della ditta produttrice, numero di autorizzazione od ogni altro elemento atto a identificare l'origine e la rispondenza varietale, limitatamente al materiale di cui al punto 2)».

4. Il comma 5 dell'art. 67 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, «Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335» è così integrato:

«Per le società semplici operanti nel settore agricolo la rappresentanza legale può essere comprovata mediante atti che costituiscono certificazioni di pubblica autorità, ivi compresi i certificati di attribuzione del numero di partita Iva».

Art. 39.

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge verrà effettuata con il «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione».

2. L'Istituzione dei capitoli di spesa farà riferimento ai titoli della presente legge e terrà conto di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 40.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 8 gennaio 1991

CREMONESE

(*Omissis*).

91R0151

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1991, n. 2.

Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33: «Norme per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 3 dell'11 gennaio 1991*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, è così sostituito:

«1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* dell'articolo 52 e dalle lettere *d)* e *f)* dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta i principi e i criteri fondamentali per la ristrutturazione e la razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, nonché la normativa relativa agli impianti per natanti e quelli ad uso privato.».

Art. 2.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, è aggiunto il seguente art. 2*bis*:

«Art. 2-*bis*. (*Fattispecie escluse*). — 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nel caso di:

a) impianti di carburanti situati sulle autostrade, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici;

b) trasferimenti della titolarità delle concessioni riguardanti tutti gli impianti di proprietà del richiedente, sempre che siano ubicati in due o più Regioni;

c) impianti avio per uso privato, gli impianti per natanti per uso privato nonché gli impianti per uso privato utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.».

Art. 3.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33

1. La lettera H) dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, è così sostituita:

«H) Modifica dell'impianto:

1) la sostituzione delle colonnine a un solo erogatore con altre a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;

2) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzati o la sostituzione con altri di maggiore capacità;

3) il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi nell'ambito dei prodotti già autorizzati;

4) l'erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di benzina normale e/o super;

5) l'installazione di un miscelatore tra prodotti già autorizzati, nonché la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettronici;

6) l'inserimento dell'olio lubrificante se mancante;

7) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori;

8) l'installazione di apparecchiature self-service post-pagamento nonché di apparecchi accettatori di carta di credito.».

Art. 4.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33

1. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, è aggiunta la seguente lettera:

«*e)* decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali.».

Art.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33

1. L'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, è così sostituito:

«Art. 6. (*Competenze comunali*). 1. Le funzioni del comune, nel quadro del vigente ordinamento statale e della sub-delega di cui alla presente legge, nonché in conformità al piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 4 e alle direttive e criteri di cui alla lettera *b)* del comma 2 del medesimo articolo, sono:

a) concessione dell'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di carburante;

b) autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per natanti e degli impianti per uso privato ad eccezione di quelli indicati alla lettera *c)* dell'art. 2*bis*;

c) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità della concessione degli impianti stradali ad eccezione di quelli indicati alla lettera *b)* dell'art. 2*bis*;

d) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione degli impianti per natanti e per uso privato a eccezione di quelli indicati alla lettera *c)* dell'art. 2*bis*;

e) autorizzazione al trasferimento degli impianti per natanti e per uso privato, a eccezione di quelli indicati alla lett. *c)* dell'art. 2*bis*, in altra località dello stesso comune;

f) concessione per il potenziamento degli impianti stradali;

g) autorizzazione al trasferimento degli impianti stradali da altro comune o da altra località dello stesso comune;

h) autorizzazione alla concentrazione degli impianti stradali;

i) autorizzazione all'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento;

l) nulla-osta al trasferimento degli impianti stradali in altro comune;

m) provvedimento di chiusura degli impianti stradali concentrati in altro comune;

n) autorizzazione alla sospensione dell'esercizio degli impianti stradali e per natanti, a eccezione di quelli indicati alla lett. *c)* dell'art. 2*bis*;

o) dichiarazione di decadenza della concessione degli impianti stradali e dell'autorizzazione degli impianti per natanti e per uso privato a eccezione di quelli indicati alla lett. *c)* dell'art. 2*bis*;

p) revoca della concessione degli impianti stradali e dell'autorizzazione degli impianti per natanti e per uso privato a eccezione di quelli indicati alla lett. *c)* dell'art. 2*bis*;

q) proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione, modifica, trasferimento, concentrazione e potenziamento degli impianti di carburante;

r) fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburante;

s) fissazione dei turni di apertura infrasettimanale, domenicale e festiva nonché dei turni notturni;

t) applicazione delle sanzioni amministrative;

u) predisposizione delle proposte, da inviare alla Provincia, di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante ricadenti nel proprio territorio ai sensi dell'art. 12.».

Art. 6.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, viene aggiunto il seguente art. 13*bis*:

«Art. 13-*bis*. (*Rinnovi e nuove concessioni*). — 1. Al fine di realizzare una distribuzione razionale rispondente alle esigenze di una migliore dislocazione degli impianti, il piano regionale deve condizionare il rilascio di una nuova concessione o il trasferimento in altra zona alla concentrazione o alla chiusura di due impianti installati e funzionanti che abbiano erogato negli ultimi 12 mesi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di distribuzione di solo Gpl che, comunque, non possono superare il 6% del totale dei punti vendita di carburante della Regione.

Relativamente agli impianti situati nei centri storici non possono essere rinnovate concessioni non compatibili con la normativa urbanistica o con le vigenti disposizioni in materia di licenze di accesso.

4. Fanno eccezione al divieto di cui al comma 3 le concessioni relative a impianti di distribuzione siti nelle località montane, nelle piccole isole, nei piccoli centri abitati ove gli stessi costituiscano l'unico punto di rifornimento di carburante e distino da altro impianto di distribuzione almeno 15 km sulla viabilità ordinaria.».

Art. 7.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'art. 13*bis* viene aggiunto il seguente art. 13*ter*:

«Art. 13-*ter*. (*Potenziamento e modifiche degli impianti*). — 1. Nell'ambito degli obiettivi individuati dall'art. 7 il Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti indica:

a) i criteri cui gli organi competenti devono attenersi nell'autorizzare potenziamenti e modifiche degli impianti per favorire una distribuzione omogenea degli stessi sul territorio evitando le concentrazioni geografiche;

b) limitatamente alla distribuzione di Gpl, le distanze minime tra le singole stazioni in funzione del numero di abitanti della singola zona servita;

c) i requisiti degli impianti da potenziare e da dotare di apparecchiature self-service pre-pagamento o da trasferire in altra area;

d) i requisiti degli impianti da concentrare o da chiudere per ottenere una nuova concessione ovvero il trasferimento in altra area nonché per l'introduzione nell'impianto di nuovi carburanti.

2. L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente ovvero l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento possono essere autorizzate a condizione che sia intervenuta rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente funzionante, che negli ultimi dodici mesi abbia effettivamente erogato carburanti.

3. I limiti indicati al comma 2 non operano per la benzina priva di piombo la cui erogazione va sempre autorizzata nè per gli impianti di metano che, tuttavia, vanno adeguatamente allocati secondo le norme di sicurezza e autorizzati con specifico provvedimento.

4. Nel concedere le autorizzazioni per l'erogazione di metano va data priorità alle stazioni di rifornimento per mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.».

Art. 8.

Modifica all'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33

1. L'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, è così sostituito:

«Art. 14. (*Procedure*). — 1. Le domande per il rilascio e il rinnovo delle concessioni, nonché le autorizzazioni al potenziamento, alle concentrazioni e al trasferimento di impianti stradali di carburante devono essere presentate al comune competente per territorio.

2. Le domande vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal ricevimento, qualora risultino prive dei documenti e dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269 nonché in contrasto con i Piani regionale e provinciale di cui all'art. 4.

3. In ordine alle domande regolarmente presentate esprimono il proprio parere, su espressa richiesta del comune:

a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti;

b) l'ente proprietario della strada, in merito agli accessi stradali;

c) l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in merito agli aspetti tecnico-fiscali;

d) la Commissione provinciale per i beni ambientali ovvero la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici secondo le rispettive competenze, in merito agli aspetti ambientali, paesaggistici e monumentali, qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.

4. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche di impianti esistenti:

a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;

b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture gia installate per l'erogazione di benzina normale e/o super;

c) cambio di destinazione di serbatoi;

d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) installazione di attrezzature e accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione.

5. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate al comune dove ha sede l'impianto e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle modifiche dove risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'art. 17.

6. Il comune deve acquisire i soli pareri dell'U.t.i.f. e dei Vigili del fuoco per il rilascio di autorizzazioni concernenti l'installazione, il potenziamento, il trasferimento e l'esercizio di impianti ad uso privato ubicati all'interno di stabilimenti, magazzini e simili che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa.

7. Vanno pure richiesti i soli pareri dell'U.t.i.f. e dei Vigili del fuoco anche nei casi di autorizzazioni concernenti l'installazione di nuovi distributori per prodotti già esistenti nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento.

8. Per gli impianti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti deve essere richiesto il parere, oltre che dell'U.t.i.f. e dei Vigili del fuoco, anche dell'autorità competente del demanio.

9. Tutte le domande, ad eccezione di quelle di cui al comma 4 e corredate dei suddetti pareri, vengono trasmesse, per il parere di competenza, dal comune alla Commissione consultiva regionale o provinciale carburanti a seconda delle rispettive competenze.

10. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al comma 1 dell'art. 17.

11. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvederà ad inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all'U.t.i.f. competente per territorio.

12. Non è ammesso il trasferimento parziale di impianti anche quando singoli distributori di un unico impianto hanno formato oggetto di separata concessioni o autorizzazioni.

13. I provvedimenti di concessione o autorizzazione emanati dal comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni all'albo pretorio con la specificazione del relativo titolare e dell'oggetto.

14. Contro il provvedimento comunale è ammesso ricorso al Presidente della Giunta provinciale entro i termini e con le modalità di cui al dpr 24 novembre 1971, n. 1199.».

Art. 9.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 è aggiunto il seguente art. 15*bis*:

«Art. 15-*bis*. (*Rapporto tra impianto e area di servizio*). — 1. In un'area di servizio non può esistere più di un impianto.

2. Più concessioni intestate al medesimo concessionario e relative ad attrezzature insistenti sulla stessa area di servizio non comportano più impianti ma un solo impianto.

3. Più concessioni intestate a concessionari diversi e relativi ad attrezzature insistenti sulla medesima area di servizio comportano tanti impianti quanti sono i concessionari. Detti impianti a eccezione di quello il cui titolare della concessione è anche titolare degli accessi, possono continuare a funzionare sino alla scadenza delle relative concessioni o essere trasferiti in altra zona.

4. Il trasferimento di cui al comma 3 deve essere richiesto prima della scadenza della concessione a pena di decadenza.».

Art. 10.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'art. 15*bis* è aggiunto il seguente art. 15*ter*:

«Art. 15-*ter*. (*Capacità tecnico-organizzativa*). — 1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni e non possono essere rinnovate concessioni a soggetti privi della sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire il regolare espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburante.

2. Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria si applica l'articolo 5 del dpr n. 1269/1971.».

Art. 11.

Modifica all'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33

1. Dopo il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 viene aggiunto il seguente comma:

«6-*bis*. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, lettera *o)*, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto stesso, invitando la ditta a provvedere al suo trasferimento non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento.

In caso di inottemperanza il sindaco può ordinare la revoca dell'impianto.».

Art. 12.

Modifica all'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33

1. Dopo la lettera *d)*, del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 viene aggiunta la seguente lettera:

«*e)* un dipendente comunale incaricato del settore che svolge le funzioni di segreteria.».

2. Il comma 2 dell'art. 17 viene abrogato.

Art. 13.

Modifica all'art. 27 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, è così sostituito:

«1. È istituita, presso ciascuna provincia, una Commissione consultiva provinciale carburanti, composta da:

a) il Presidente dell'amministrazione provinciale o un assessore da lui delegato che la presiede;

b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dei beni ambientali designati dalla giunta provinciale;

c) un rappresentante designato dall'Ente nazionale idrocarburi;

d) un rappresentante designato dall'Unione petrolifera;

e) un rappresentante designato dalll'organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei commercianti all'ingrosso di prodotti petroliferi più rappresentativa nella provincia;

f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori più rappresentative nella provincia;

g) un rappresentante designato dall'Automibile club italiano;

h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

i) un rappresentante designato dall'associazione più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori e distributori di gas di petrolio liquefatto;

l) un rappresentante designato dall'associazione più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori e distributori di metano;

m) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio o un suo delegato;

n) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco o un suo delegato;

o) un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade.».

Art. 14.

Modifica all'art. 28 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33

1. Il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, è così sostituito:

«4. I pareri di cui alle lettere *a), f), g), h)* e *i)* del precedente art. 6 restano di competenza della Commissione consultiva regionale carburanti fino all'approvazione del Piano provinciale della rete di distribuzione carburanti.».

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 8 gennaio 1991

CREMONESE

91R0152

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 3.

Rinuncia ai crediti di natura tributaria inferiori a L. 20.000 ed altre norme in materia tributaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Emilia-Romagna n. 7 del 31 gennaio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Estinzione del contenzioso

1. I crediti di importo inferiore a L. 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1989, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.

Art. 2.

Esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilascate delle Province e dal Circondario di Rimini agli enti gestori di pubbliche fognature, così come disposto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge regionale 28 novembre 1966, n. 42, recante norme in materia di scarichi fognari, non sono soggette alla tassa prevista al numero d'ordine 21 della tariffa tributaria annessa alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

2. Qualora all'ente gestore di pubblica fognatura spetti il rilascio ai privati delle autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto nella rete fognaria, su queste autorizzazioni continua ad applicarsi la tassa di concessione regionale prevista al numero d'ordine 21 dalla tariffa allegata alla legge regionale n. 60 del 1980.

3. Nel caso previsto dal comma 2, al legale rappresentante dell'ente gestore si applicano gli obblighi, le sanzioni e la facoltà che l'art. 6, comma 2, della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, pone a carico del pubblico ufficiale addetto al rilascio di atti soggetti a tassa.

4. Al numero d'ordine 21 della tariffa allegata alla legge regionale n. 60 del 1980, dopo il primo periodo della nota esplicativa, sono inseriti i seguenti due periodi:

«Ai fini tributari, per insediamenti diversi da quelli abitativi devono intendersi tutti quelli produttivi di beni o servizi i cui scarichi non sono assimilabili, per quantità e qualità, a quelli provenienti dalle abitazioni indipendentemente dalla classificazione operata, per altri fini, dall'art. 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7 e successive modificazioni.

La sussistenza dei requisiti di assimilabilità agli scarichi di tipo abitativo degli insediamenti produttivi di beni o di servizi, da cui derivano scarichi provenienti esclusivamente da lavandini, servizi igienici, docce e simili, deve essere attestata nell'autorizzazione dell'ente competente.».

Art. 3.

Tassa sulla concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, relativa alla normativa quadro in materia di tartufi destinati al consumo, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino di abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

2. Nella tariffa allegata alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, nel Titolo II, dopo il numero d'ordine 18, è iscritto il numero d'ordine 18-*bis* di cui alla seguente tabella e nota esplicativa annessa:

n. d'ordine	Legge quadro 16/12/1985, n. 752 artt. 5 e 7	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale (in lire)
18 bis		abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo	81.000	81.000

NOTA

L'abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo ha la durata di sei mesi

Il versamento della tassa di rilascio deve essere effettuato non oltre alla consegna del tesserino all'interessato ed ha la validità di un anno dalla data (giorno e mese) di rilascio dell'abilitazione. Per gli anni successivi, il versamento delle tasse annuali scade il giorno precedente a quello indicato nella data di rilascio, indipendentemente dal giorno in cui è effettuato.

La tassa annuale non è dovuta qualora l'attività non sia esercitata.

La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati in applicazione dell'art. 4, legge n. 752 del 1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino di idoneità.

Art. 4.

Norma transitoria per i tesserini già rilasciati

1. I tesserini di abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, validi alla data di entrata in vigore della legge n. 752 del 1985, possono essere rinnovati dagli enti delegati, conformemente al modello deliberato dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento della tassa di rilascio. In tale caso gli enti delegati rilasciano il nuovo tesserino senza procedere alla prova di esame prevista dall'art. 5 della legge n. 752 del 1985, trattenendo l'attestazione del versamento. Nel caso di mancata presentazione per il rinnovo entro il termine di cui sopra, il precedente tesserino scade definitivamente ed il rilascio di un nuovo tesserino è subordinato all'esito favorevole dell'esame d'idoneità previsto dall'art. 5, legge n. 752 del 1985.

2. I tesserini rilasciati dopo l'entrata in vigore della legge n. 752 del 1985, secondo le procedure deliberate dalla Giunta regionale, sono validi agli effetti della presente legge solo se convalidati dagli enti delegati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento della tassa di rilascio e trattenuta dall'attestazione da parte dell'ente. Nel caso di mancata presentazione per la convalida entro il termine suddetto, il tesserino scade ma il suo titolare può ottenerne il rinnovo senza ripetere l'esame d'idoneità.

3. Al rinnovo del tesserino ai sensi del comma 1, o alla sua convalida ai sensi del comma 2, provvede l'ente delegato nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica, anche se il tesserino presentato per il rinnovo o per la convalida è stato rilasciato da altro ente.

4. Agli effetti tributari, la validità del versamento per i tesserini che entro il semestre siano rinnovati ai sensi del comma 1 o convalidati ai sensi del comma 2 decorre, in ogni caso, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data decorrono, altresì, i sei anni di validità del tesserino.

5. Fino alla scadenza del termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita anche a coloro che, non avendo ancora provveduto al rinnovo ai sensi del comma 1 o alla convalida ai sensi del comma 2, alleghino al tesserino da rinnovare o da convalidare la ricevuta del versamento della tassa di rilascio.

Art. 5.

Archivio delle tasse sulle concessioni regionali

1. Gli Enti locali e gli altri enti da essi dipendenti, che nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione rilasciano gli atti o i provvedimenti indicati nella tariffa allegata alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti a collaborare con la Regione per l'accertamento e la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali nelle forme e nei termini indicati nei commi successivi.

2. Entro il 31 marzo di ogni giorno, l'Ufficio tributi e sanzioni amministrative della Regione trasmette agli enti di cui al comma 1 gli elenchi dei contribuenti tenuti a versare le tasse annuali o di rinnovo o di vidimazioe, che risultano iscritti a tale data nella propria anagrafe tributaria.

3. Entro il 31 ottobre dello stesso anno gli enti devono restituire al medesimo Ufficio regionale i predetti elenchi, aggiornati con le variazioni, cancellazioni o inclusioni a data non anteriore a due mesi, conformemente alle istruzioni di accompagnamento degli elenchi stessi.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 2 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 gennaio 1991

BOSELLI

91R0160

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 4.

Legge regionale 28 marzo 1990, n. 18: «Istituzione del ruolo regionale speciale ad esaurimento del personale addetto alle attività di formazione professionale» modificazioni alla tabella allegata alla legge regionale n. 18/90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 12 del 9 febbraio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fermi rimanendo i requisiti per l'accesso e la dotazione complessiva del ruolo regionale speciale ad esaurimento del personale addetto alle attività di formazione professionale prevista al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1990, n. 18 la tabella di raffronto è sostituita da quella allegata alla presente legge.

2. Il termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 18/90 è riaperto, a pena di decadenza, per trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 gennaio 1991

GIAMPAOLI

TABELLA

Livello funzionale	Qualifica funzionale	Requisiti per l'accesso	Dotazione organica
7° livello	Istruttore direttivo	Direttori laureati Docenti laureati	47
6° livello	Istruttore	Direttori diplomati Docenti Segretari diplomati	230
5° livello	Collaboratore professionale	Direttori non diplomati Segretari non diplomati	13
4° livello	Esecutore	Esecutore-collaboratore amministativo con licenza di scuola dell'obbligo	11
3° livello	Operatore	Operatore con licenza di scuola dell'obbligo	28
2° livello	Ausiliario	Ausiliario con assolvimento dell'obbligo scolastico	36
		Totale	365

91R0166

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1991, n. 5.

Modifica alla legge regionale 29 dicembre 1990, n. 60: «Provvidenze a favore dei pescatori in conseguenza della sospensione cautelare della raccolta dei mitili nella stagione estiva 1990».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 12 del 9 febbraio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La spesa di lire 3.150 milioni già autorizzata, per effetto delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 60 per l'anno 1990, per la concessione di contributi in favore dei pescatori singoli o associati residenti nella regione Marche, delle cooperative e loro consorzi aventi sede nella regione Marche che esercitano l'allevamento e/o la raccolta dei mitili nelle acque marine antistanti il territorio delle province di Pesaro e Ancona per la mancata pesca e relativa commercializzazione, nonché di soggetti privati iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona e Pesaro che esercitano in via esclusiva la lavorazione e la commercializzazione di mitili, determinata dalla temporanea sospensione dell'attività nell'anno 1990 si intende autorizzata, per lo stesso importo e con le stesse modalità, per l'anno 1991.

2. Lo stanziamento di lire 3.150 milioni iscritto a carico del capitolo 3261106 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990, rimasto inutilizzato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990, è trasferito al corrispondente capitolo 3261106 dello stesso stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991.

Art. 2.

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo per i benefici di cui alla legge regionale n. 60/90 è prorogato al ventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 6 febbraio 1991

GIAMPAOLI

91R0167

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Molise n. 2, del 1° febbraio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1991 il bilancio della regione per l'anno 1991 con le modalità e disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44, e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 28 gennaio 1991

SANTORO

91R0168

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 gennaio 1991, n. 5.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1989.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n. 6 del 28 gennaio 1991)*

(Omissis).

91R0169

LEGGE 26 gennaio 1991, n. 6.

Bilancio di previsione della regione Sicilia e della Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n. 6 del 28 gennaio 1991)*

(Omissis).

91R0170

LEGGE 30 gennaio 1991, n. 7.

Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n. 7 del 2 febbraio 1991)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DIRITTO UTENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione siciliana, in attuazione dei principi e delle finalità indicati dagli articoli 2 e 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, promuove il pieno riconoscimento e la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale.

2. Le unità sanitarie locali assicurano il riconoscimento e la tutela dei diritti degli utenti previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina le condizioni di fruizione da parte degli utenti dei servizi e presidi del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ubicati nel territorio regionale, al fine di assicurare la tutela dell'utente da ogni irregolarità e violazione di legge o regolamento, ivi comprese le norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, che si verifichino nell'erogazione dei servizi.

2. Alle norme della presente legge devono essere adeguati i regolamenti interni e le disponibilità organizzative dei soggetti erogatori dei servizi sanitari che potranno prevedere ulteriori prescrizioni dirette a favorire la tutela degli utenti secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2 devono essere consultate, su loro richiesta, le associazioni di volontariato per la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale comunque denominate e le organizzazioni sindacali del personale medico e paramedico.

4. All'osservanza della presente legge sono tenuti le unità sanitarie locali e tutti gli enti pubblicati e privati operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, di seguito denominati enti componenti.

Art. 3.

Tutela dell'utenza: garanzie generali

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, nonché per garantire il rispetto della libertà, della dignità e della personalità degli utenti, gli enti competenti sono tenuti a:

a) informare compiutamente, mediante adeguati mezzi di divulgazione, gli utenti sui loro diritti, sulle prestazioni disponibili, sulle condizioni, criteri e requisiti di accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse, sulle possibilità di scelta esistenti, nonché sui compiti e le responsabilità del personale medico, paramedico ed amministrativo, in relazione alle funzioni ad esso attribuite nell'ambito dei singoli servizi e presidi;

b) assicurare, secondo i principi della Costituzione, che sia rispettata la dignità personale e sociale degli utenti e sia garantito il mantenimento delle relazioni familiari e sociali, con il solo limite derivante dalle esigenze collettive e tecniche di erogazione delle prestazioni;

c) fornire tutte le prestazioni dovute alle condizioni ed in conformità ai requisiti e agli standards stabiliti dalle leggi e dai piani regionali e locali;

d) adottare modalità di fruizione delle prestazioni, motivatamente ed imparzialmente esplicate e rese pubbliche mediante adeguati mezzi di informazione; in particolare rispettare le liste di attesa per l'accesso ai ricoveri ospedalieri ed alle altre prestazioni sanitarie, fatte salve le urgenze motivate, e rendere, di norma, disponibili le strutture di ricovero più confortevoli e moderne in base alla gravità della patologia dell'utente;

e) favorire, nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari e conformemente alla normativa vigente, la libera scelta dell'utente in ordine alle diverse strutture sanitarie esistenti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in grado di fornire le prestazioni richieste;

f) fornire un'adeguata informazione sullo stato di salute dell'utente, sulle terapie e sugli interventi da effettuare.

2. Il personale medico, paramedico e amministrativo deve tenere comportamenti che non inducano in stato di soggezione l'utente, rispettando altresì le sue convinzioni religiose, etiche e politiche secondo i principi della pari dignità umana.

Art. 4.

Comitati di partecipazione degli utenti

1. Le unità sanitarie locali e gli organi di gestione delle strutture e dei presidi convenzionati istituiscono, al fine del rispetto dei principi di cui alla presente legge, comitati di partecipazione degli utenti, dei loro familiari e degli operatori sanitari alla via dei presidi e delle strutture del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati.

2. Le unità sanitarie locali determinano, con regolamento approvato dall'assemblea, la composizione dei comitati di partecipazione e le modalità di funzionamento e di convocazione, anche su istanza degli utenti o degli operatori o delle associazioni locali di tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

Organizzazione dei servizi

1. I servizi sanitari sono organizzati in modo da erogare l'assistenza all'utente, finché possibile, nel proprio ambiente di vita, evitando ricoveri non necessari.

Art. 6.

Compatibilità degli orari con le abitudini di vita dei cittadini

1. Gli enti competenti predispongono misure organizzative per rendere quanto più compatibili gli orari dei servizi e dei presidi sanitari con le esigenze ed i modi della vita civile degli utenti, senza che ciò possa costituire intralcio all'attività sanitaria.

2. A tal fine gli enti predetti verificano la corrispondenza delle prestazioni alle esigenze degli utenti, adottano le misure necessarie a rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico e amministrativo e sono fra l'altro tenuti a riformare i ritmi di vita attinenti al ricovero ospedaliero, ivi compresi gli orari dei pasti e del sonno, secondo gli orari della vita civile.

Art. 7.

Tutela dei minori

1. Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psico-affettivo del minore, i servizi degli enti competenti garantiscono, sia nelle modalità organizzative che nell'attuazione dei trattamenti terapeutici ed assistenziali, il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative proprie del minore stesso.

2. Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari, e psico-terapeutici, oltre ad informare costantemente i genitori sullo stato di salute psico-fisica del minore, devono dare ogni informazione sugli accertamenti diagnostici e sulle prestazioni terapeutiche e riabilitative cui il minore stesso sarà sottoposto, sui relativi tempi di esecuzione, sul loro significato terapeutico, facilitando la presenza dei genitori per un ruolo attivo e consapevole nell'assistenza del minore stesso.

3. Quando il genitore, nell'esercizio della sua potestà, nega il proprio consenso ad attività diagnostiche e terapeutiche od assistenziali, l'operatore che ritiene tale scelta gravemente pregiudizievole per la salute del minore può chiedere l'intervento del giudice minorile ai sensi dell'art. 333 del codice civile.

Art. 8.

Ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici

1. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale deve essere precisata l'istituzione o ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici nell'ambito dei presidi pubblici o convenzionali, secondo i seguenti criteri:

a) per i reparti ostetrici, la trasformazione dell'assistenza neonatale in un sistema che consenta la permanenza di ciascuna mamma accanto al proprio neonato;

b) per i reparti pediatrici, la ristrutturazione degli spazi di degenza in moduli da un posto-letto con annesso posto-ospite per uno dei genitori, sempreché il tipo di affezione consenta la promiscuità con un adulto apparentemente sano;

c) un congruo numero di adeguati servizi igienici;

d) spazi riservati a sale gioco;

e) spazi riservati a facilitare la presenza dei genitori in ospedale.

Art. 9.

Assistenza dei genitori

1. Uno dei genitori o un loro sostituto ha facoltà di accedere e permanere accanto al bambino nell'intero arco delle ventiquattro ore.

2. A tale scopo, in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 8, gli enti competenti adottano accorgimenti, di carattere anche provvisorio, idonei ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare, specie nelle ore notturne.

3. Al genitore o al suo sostituto che assiste il minore ricoverato è consentito di consumare i pasti in ospedale, al prezzo di costo, in ambiente diverso da quello di degenza.

Art. 10.

Attività per lo sviluppo psicologico ed emotivo

1. Le unità sanitarie locali, nell'ambito degli organici e della legislazione vigente, assicurano la presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza, di animazione e volontariato in appositi locali dei reparti ospedalieri e di altri presidi ospitanti minori, specie a degenza lunga, allo scopo di garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l'adattamento al nuovo ambiente del minore. È consentito al minore di usare giocattoli e altri oggetti personali.

2. Il bambino degente in età scolare ha diritto di giovarsi, nel caso di ricoveri prolungati, di supporti didattici personali e materiali, anche privati, al fine di non interrompere la continuità dell'apprendimento scolastico.

Art. 11.

Assistenza religiosa

1. Le unità sanitarie locali, in attuazione di quanto disposto dall'art. 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicurano presso le strutture sanitarie l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del degente.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI PER LE CONDIZIONI DI DEGENZA DEGLI UTENTI RICOVERATI IN OSPEDALE

Art. 12.

Rispetto della dignità personale

1. Al ricoverato nelle strutture ospedaliere ed ai suoi visitatori e/o accompagnatori, deve essere sempre garantito il rispetto della dignità personale.

Art. 13.

Doveri dell'utente

1. L'utente è tenuto ad utilizzare le strutture sanitarie nel pieno rispetto dei diritti degli altri utenti e degli operatori, concorrendo, con la propria disponibilità, ad assicurare un sereno uso per sé e per gli altri della struttura stessa.

2. In ogni caso il comportamento, sia degli utenti che degli operatori, deve essere sempre ispirato ad un corretto rapporto.

Art. 14.

Opuscolo informativo

1. Per garantire agli utenti del Servizio sanitario nazionale il diritto all'informazione sulle condizioni e modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle disposizioni assunte dagli enti competenti per l'attuazione della presente legge, al momento del ricovero in un presidio ospedaliero deve essere consegnato, a cura dell'ufficio accettazione, a ciascun degente o suo accompagnatore, un opuscolo contenente tutte le indicazioni utili sul tipo di servizi erogati, sull'organizzazione interna degli stessi e sui diritti e doveri degli utenti.

2. In ogni caso l'opuscolo deve contenere informazioni su:

a) i servizi sanitari esistenti, la loro organizzazione, i responsabili delle diverse unità operative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 15, e le modalità di erogazione delle prestazioni e di accesso alle stesse;

b) le norme di carattere igienico e organizzativo che devono essere osservate per il migliore svolgimento delle attività di diagnosi, cura e riabilitazione durante il ricovero;

c) gli orari di visita e le disposizioni riguardanti i visitatori;

d) gli altri servizi di assistenza e di ausilio a disposizione dei ricoverati e loro familiari, la loro organizzazione e le relative modalità di accesso;

e) i doveri di cui all'art. 13.

Art. 15.

Informazioni sul personale preposto alle cure

1. I ricoverati devono essere informati con i mezzi più adeguati del nome dei medici e delle altre persone preposte a prestare loro le cure.

2. Ogni operatore sanitario, amministrativo e tecnico, deve recare in modo visibile, al fine della immediata identificazione da parte dell'utente, l'indicazione del proprio nome e cognome, la relativa qualifica e l'unità operativa cui è preposto o addetto.

Art. 16.

Informazioni sullo stato di salute

1. Le informazioni sullo stato di salute dell'ammalato devono essere fornite dai medici solo all'ammalato o a un suo familiare, o, in mancanza, alle persone designate dal paziente stesso, nel rispetto dei principi della deontologia professionale ed in modo comprensibile, tenuto conto del livello culturale dei destinatari delle informazioni.

2. Presso i reparti di ogni presidio ospedaliero deve essere organizzato, con modalità da individuarsi, un servizio atto ad assicurare in forma specifica e in orari facilmente accessibili le informazioni di cui al comma 1.

Art. 17.

Informazioni inerenti alle indagini diagnostiche e ai trattamenti terapeutici Diritto al rifiuto da parte degli utenti

1. Il paziente ha diritto di essere informato su indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguiti altrove.

2. Il malato ha diritto di dettare brevi informazioni, da inserire per iscritto in apposita sezione della cartella clinica, sul suo stato di salute, su eventuali incompatibilità con la terapia in atto o su quant'altro creda opportuno, anche al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità in caso di errori diagnostici e terapeutici.

3. Il trattamento e le cure prescritte ai malati devono essere preceduti da informazioni fornite dai medici, se richieste.

4. Qualora il sanitario ravvisi l'inopportunità di una conoscenza diretta, informerà i familiari o chi ha titolo.

5. Gli ammalati possono non accettare il trattamento, l'intervento o le cure che vengono loro proposte.

6. La non accettazione del trattamento, intervento o cure proposti che il medico curante ritenga indispensabili, salvo i casi di urgenza che richiedono cure immediante, deve risultare da un documento firmato dal ricoverato che attesti il suo rifiuto; se il malato rifiuta di firmare tale documento, viene redatto un processo verbale dal quale risulti il rifiuto espresso in presenza di due testimoni.

Art. 18.

Informazioni sulla degenza

1. Il ricoverato ha diritto di essere informato sui tempi degli accertamenti diagnostici.

2. Se la degenza in ospedale si prolunga oltre le previsioni, il malato ha diritto di conoscerne il motivo in modo esauriente.

3. Il trasferimento in altro presidio ospedaliero può avvenire solo nell'interesse del ricoverato, quando le condizioni dell'interessato lo consentano e, salvo casi di urgenza, quando egli ha ricevuto tutte le informazioni sulla necessità di un simile provvedimento e sulle alternative ad esso.

Art. 19.

Informazioni al medico di fiducia e all'utente

1. Il medico curante del servizio o presidio in cui l'utente è assistito è tenuto a consultare il medico di fiducia del paziente, quando ciò sia necessario per acquisire elementi di conoscenza utili alla formulazione delle diagnosi ed alla prescrizione delle cure; il medico di fiducia è tenuto a fornire tutti gli elementi richiesti.

2. All'atto della dimissione del degente, il responsabile della divisione o altro sanitario autorizzato fornisce una relazione scritta per il medico di fiducia, con ogni utile indicazione sullo stato di salute e, in particolare, sul decorso clinico, sui principali accertamenti praticati e loro risultanze, sulle conclusioni diagnostiche e di prognosi e sulle eventuali indicazioni terapeutiche.

3. L'utente o un suo familiare o altro soggetto da lui delegato ha diritto di ottenere, successivamente alla dimissione dal ricovero, copia della cartella clinica, nel tempo più breve possibile o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta.

Art. 20.

Riservatezza sui dati dei ricoverati

1. Fermo restando l'obbligo della riservatezza a cui sono tenuti gli addetti ai servizi sanitari, i degenti o, per i minori, gli esercenti la potestà familiare, possono richiedere che nessuna indicazione venga data per telefono o altro mezzo sulla loro presenza in ospedale o sullo stato di salute.

Art. 21.

Visite ai ricoverati

1. I ricoverati hanno il diritto di ricevere visite private.

2. Gli orari e le modalità di visita sono stabiliti dal coordinatore sanitario, sentiti i responsabili delle divisioni e dei servizi interessati.

3. Per i reparti che, per le loro specifiche caratteristiche, richiedono speciali cautele, la visita può essere sottoposta a restrizioni o limitata nella fruizione, attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza o di corridoi finestrati od altri accorgimenti similari, rivolti a tutelare la salute dei degenti e/o dei visitatori.

4. Ferme restando le norme vigenti per la tutela della salute dei ricoverati e dei minori, questi ultimi possono far visita ai degenti presso i presidi sanitari pubblici o privati; se di età inferiore ai dodici anni, i minori devono essere accompagnati da un adulto, che ne è responsabile.

5. I ricoverati hanno diritto di non ricevere visitatori sgraditi; a tal fine possono chiedere al personale addetto al reparto di allontanare determinate persone da essi indicate.

6. Gli orari e le modalità di effettuazione delle visite ai ricoverati, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, devono essere illustrati in dettaglio nell'opuscolo di cui all'art. 14.

Art. 22.

Visite di assistenza volontaria

1. Su richiesta o assenso dei ricoverati le associazioni di volontariato, previa intesa organizzativa con la direzione sanitaria, sono ammesse a prestare la loro assistenza ai malati presso i reparti.

Art. 23.

Coordinamento delle visite delle associazioni

1. Gli enti e le associazioni di tutela dei diritti del malato sono autorizzati a visitare gli ospedali, gli ambulatori e, in generale, le strutture ed i servizi, secondo modalità e orari concordati con il coordinatore sanitario.

Art. 24.

Informazioni in caso di ricovero d'urgenza

1. L'amministrazione deve garantire che siano tempestivamente avvisate le famiglie dei ricoverati d'urgenza, con le modalità opportune e le dovute cautele, tenuto conto dello stato di gravità dell'ammalato.

Art. 25.

Informazioni e condizioni di degenza per ammalati gravi

1. I familiari devono essere informati tempestivamente con ogni mezzo possibile sull'aggravamento delle condizioni del malato.

2. Quando le condizioni dell'ammalato si sono aggravate ed egli è in pericolo di morte, è trasferito al proprio domicilio se egli stesso e la sua famiglia ne esprimono il desiderio.

3. L'organizzazione dei reparti di ricovero nelle strutture ospedaliere deve essere predisposta in modo a garantire, nei casi di grave patologia o di pericolo di morte, il necessario isolamento dagli altri ricoverati e l'attuazione di ogni attenzione ed accorgimento verso il morente ed i familiari, al fine di rendere più umani possibile la fase terminale, il decesso ed il dopo decesso.

4. I familiari degli ammalati gravi possono essere autorizzati a trattenersi anche al di fuori degli orari di visita.

Art. 26.

Diritti del portatore di handicap

1. Il cittadino portatore di *handicap* ricoverato in strutture sanitarie pubbliche ha diritto all'uso di tutti i necessari supporti terapeutici o protesici (sedie a rotelle, ecc.). Egli ha inoltre diritto alla riserva di letti opportunamente attrezzati che ne consentano il libero movimento e ne garantiscano la sicurezza (letti ortopedici, cuscini e materassi antidecubito, servizi igienici adeguatamente attrezzati, etc.).

Art. 27.

Predisposizione di questionari

1. L'amministrazione dei presidi ospedalieri predispone un questionario da consegnare ai degenti prima della loro dimissione, nel quale vengono raccolti apprezzamenti ed osservazioni sul servizio, da restituirsi all'amministrazione in plico sigillato ed in forma anonima, se il malato lo desidera.

2. La direzione sanitaria comunica, almeno annualmente, all'organo di gestione i risultati dello spoglio dei questionari, che devono essere protocollati e conservati per almeno tre anni; detti questionari possono essere consultati dai funzionari dell'Assessorato regionale della sanità, espressamente autorizzati.

Art. 28.

Aggiornamento e riqualificazione personale degli operatori

1. Nei programmi regionali di formazione ed aggiornamento del personale addetto al Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale del personale addetto al Servizio sanitario nazionale, sono previste specifiche iniziative formative destinate ad approfondire gli aspetti di etica e deontologia professionale attinenti, in particolare, ai rapporti con gli utenti dei servizi sanitari.

Art. 29.

Adeguamento delle strutture

1. Al fine di realizzare condizioni ambientali rispettose della dignità e della riservatezza personale e adatte allo svolgimento delle normali attività di relazione dei pazienti, ogni unità sanitaria locale predispone un programma articolato per consentire il realizzarsi nei presidi di una degenza personalizzata attraverso spazi riservati al ricoverato.

Art. 30.

Convenzioni con le associazioni di volontariato

1. Presso i singoli presidi è utilizzato, per i fini di cui alla presente legge, l'apporto delle associazioni di volontariato, comunque denominate, aventi finalità di assistenza ai malati e loro familiari, sulla base di convenzioni stipulate in conformità a schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale siciliana.

TITOLO III

UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 31.

Uffici di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari

1. Presso ciascuna unità sanitaria locale è istituito l'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari, con il compito di promuovere d'ufficio, su segnalazione dei cittadini o delle associazioni di volontariato per la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale, l'intervento degli enti competenti, anche per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, di altre leggi regionali in materia di sanità, dei piani regionali sanitari, dei regolamenti e degli obblighi scaturenti dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché gli interventi per l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria nell'interesse di minori e degli incapaci.

2. L'Ufficio ha il compito altresì di promuovere, anche su segnalazione di qualunque cittadino, l'intervento dei servizi di zona, nonché l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Ufficio si avvale di personale dell'unità sanitaria locale e di personale comandato da altri enti pubblici.

4. L'Ufficio ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento dei compiti d'istituto e per essi non può essere opposto il segreto d'ufficio.

5. Agli oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio provvedono le unità sanitarie locali, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di spesa a carico del Fondo sanitario nazionale.

Art. 32.

Responsabilità dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari

1. Responsabile dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari è, presso ogni unità sanitaria locale, una commissione di vigilanza così composta:

a) un componente eletto dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale tra candidati in possesso di specifici requisiti professionali ed esperienza in materia giuridico-amministrativa, presidente;

b) un rappresentante, medico, degli operatori sanitari dell'unità sanitaria locale;

c) tre rappresentanti segnalati da organizzazioni, comitati o associazioni che operano da almeno tre anni nel settore della tutela dei diritti del malato.

2. Il presidente della commissione di vigilanza la convoca, la presiede e ne coordina l'attività.

3. La commissione di vigilanza assicura che l'attività dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari si realizzi nel senso dell'efficace tutela dei diritti degli utenti in tutti i momenti di erogazione dei servizi dell'unità sanitaria locale e degli enti competenti di cui all'art. 2, fin dal momento della richiesta di accesso al servizio o della richiesta di prestazione sanitaria, indipendentemente dal tipo di prestazione richiesta, sia essa in forma ambulatoriale, di *day hospital*, di ricovero od altra.

4. La commissione di vigilanza dura in carica un triennio.

5. La carica è onoraria e gratuita, salvo il rimborso delle spese.

6. L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale provvede a tutte le procedure per il rinnovo della commissione entro i tre mesi anteriori alla scadenza dell'incarico; trascorso infruttuosamente tale termine, provvede in via sostitutiva e senza diffida l'Assessore regionale per la sanità entro i successivi trenta giorni.

Art. 33.

Regolamento

1. L'Assessore regionale per la sanità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, previo parere della Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale siciliana, all'emanazione di un regolamento per la disciplina del funzionamento della commissione di vigilanza di cui all'art. 32.

Art. 34.

Norme procedimentali per gli Uffici di pubblica tutela

1. Salva restando la tutela giudiziaria ed amministrativa, il cittadino che desideri segnalare un disservizio in campo sanitario, o che ritenga leso un proprio diritto, può rivolgersi all'ufficio di pubblica tutela per avanzare richieste o formulare reclami.

2. Nel momento in cui riceve la segnalazione o il reclamo, l'Ufficio provvede anche ad illustrare al cittadino le possibilità di tutela giudiziaria e/o amministrativa offerte dalle leggi vigenti nel caso specifico, indicando altresì i termini per l'avvio delle relative procedure.

3. L'Ufficio provvede all'attività istruttoria, riferendone, unitamente ad eventuali proposte, al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o ai comuni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza, da assumersi entro i successivi trenta giorni; le relative determinazioni sono comunicate entro dieci giorni all'interessato, nonché all'Ufficio stesso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Prima costituzione della commissione di vigilanza

1. In sede di prima attuazione della presente legge, le assemblee generali delle unità sanitarie locali provvedono alla costituzione delle commissioni di vigilanza di cui all'art. 32 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e senza diffida l'Assessore regionale per la sanità.

Art. 36.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con la quota del Fondo sanitario nazionale — parte corrente — assegnato alla Regione.

Art. 37.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 gennaio 1991

NICOLOSI

91R0171

LEGGE 1° febbraio 1991, n. 8.

Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n. 7 del 2 febbraio 1991)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La ricerca e la coltivazione dei giacimenti dei sali alcalini semplici, complessi e associati sono esercitate dalla Regione, tramite l'Ente minerario siciliano: (E.M.S.).

2. L'attribuzione dei permessi e delle concessioni può essere disposta, a norma della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, a favore della società costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 213, previa delibera della Giunta regionale.

Art. 2.

1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a realizzare, tramite gli uffici del genio civile competenti per territorio, ovvero tramite i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le infrastrutture occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative agli impianti idrici, fognari e di smaltimento dei rifiuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992.

3. L'Assessore regionale per l'industria sottopone per il parere il programma per l'utilizzazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

1. Per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 2, comma 1, in atto esistenti, nonché per gli impianti di potabilizzazione realizzati con finanziamento regionale, il termine di adeguamento previsto dall'articolo 33 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, si intende prorogato sino all'attivazione delle opere di cui allo stesso articolo, e comunque sino al 31 dicembre 1992.

Art. 4.

1. Il concessionario e il titolare dei permessi di ricerca di giacimenti di minerali aloidi sono tenuti ad edurre immediatamente le acque infiltrare nei sotterranei delle coltivazioni e delle opere di ricerca e sono tenuti, altresì, ad adottare, anche di propria iniziativa, ogni altro rimedio atto a tutelare prioritariamente la incolumità del personale e l'integrità del giacimento.

2. Degli eventi di cui al comma 1 e delle iniziative assunte deve essere data immediata comunicazione al distretto minerario competente.

Art. 5.

1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 93.000 milioni per l'anno 1991 e lire 55.000 milioni per l'anno 1992 da destinare alla copertura della posizione debitoria dell'Ente nei confronti delle società collegate, ad interventi per i lavoratori delle unità minerarie nelle quali sia intervenuta interruzione dell'attività produttiva, nonché ad esigenze di gestione interna e delle società collegate.

2. L'Ente delibera un piano di utilizzazione delle somme di cui al comma 1 riservando una quota dell'incremento del fondo non inferiore a lire 10.000 milioni per interventi destinati ai lavoratori, compresi quelli ex Italkali transitati alla SACI. La relativa deliberazione è soggetta ad approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 6.

1. Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS con l'articolo 13, lettera *a*, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato, per l'anno finanziario 1991, di lire 20.000 milioni.

2. Tutte le somme poste a carico del fondo di cui al comma 1 non possono essere considerate quali disponibilità di cassa pe le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

Art. 7.

1. La spesa autorizzata dalla presente legge, prevista in lire 238.000 milioni, di cui 148.000 milioni per l'anno 1991 e 90.000 milioni per l'anno 1992, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - Attività e interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. All'onere di lire 148.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 1° febbraio 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per l'industria: GRANATA

91R0172

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1991, n. 1.

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1991.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 4, del 22 gennaio 1991)*

(Omissis).

91R0175

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1991, n. 2.

Concessione di contributi per interventi finanziari in favore delle popolazioni della Repubblica della Romania e della Repubblica del Libano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 29 gennaio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Iniziative per la Romania

1. Al fine di alleviare il disagio delle popolazioni della Repubblica della Romania, è autorizzata, a carico del bilancio 1990, la spesa di lire 200 milioni da assegnare, quale contributo straordinario per iniziative realizzate o da realizzare finalizzate ad interventi connessi agli eventi accaduti nel dicembre 1989.

Art. 2.

Iniziative per il Libano

1. Al fine di alleviare il disagio delle popolazioni della Repubblica del Libano, è autorizzata, a carico del bilancio 1990, la spesa di lire 200 milioni da assegnare, quale contributo straordinario per iniziative realizzate o da realizzare a favore delle popolazioni libanesi.

Art. 3.

Ripartizione degli importi

1. L'individuazione degli enti, associazioni e comitati, ai quali assegnare le somme di cui ai precedenti articoli, nonché la determinazione degli importi spettanti a ciascuno di essi, saranno effettuate dalla Giunta regionale, su proposta di un Comitato nominato dalla Giunta medesima composto da tre rappresentanti della stessa Giunta e da due rappresentanti designati dalle minoranze del Consiglio regionale.

2. Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno dettate le norme di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti di cui agli articoli 1 e 2 e le altre modalità di erogazione dei contributi stessi.

3. Il Comitato di cui al comma 1 dovrà inoltre controllare e verificare che le iniziative di cui alla presente legge vadano effettivamente e direttamente a vantaggio delle popolazioni interessate.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previste in lire 400 milioni a carico dell'esercizio 1990, viene iscritto nel bilancio 1991 e trova copertura, a norma dell'articolo 23, commi 4 e 5 del testo unico delle leggi regionali sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n.2/L, mediante utilizzo di pari importo del fondo globale di cui al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 22 gennaio 1991

ANDREOLLI

Visto: il Commissario del Governo per la Provincia: DESTRO

91R0176

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1990, n. 21.

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 27 dicembre 1990)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di sicurezza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), fino a 10 metri di altezza che determinano invasi di acque pubbliche o private fino a 100.000 metri cubi, compresi gli invasi costituenti pertinenze di miniere o di cave o di quelli appartenenti al demanio idrico provinciale, escluse comunque le grandi derivazioni rientranti nella competenza statale.

2. Vengono delegate in base all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai Comuni le funzioni amministrative relative agli sbarramenti di ritenuta che determinano un invaso inferiore a 5.000 metri cubi. Prima della messa in funzione di questi impianti è richiesto il nullaosta di un esperto qualificato. In caso di difficoltà decisionali di natura idraulico-tecnica il Comune può chiedere il parere dell'ufficio dighe sugli sbarramenti di ritenuta che determinano un invaso superiore a 2.000 metri cubi.

Art. 2.

Ufficio dighe

1. Nell'ambito della struttura organizzativa «azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo» è istituito l'Ufficio dighe che esercita le funzioni attribuitegli dalla presente legge.

2. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero:

«199. ufficio dighe:

istruttoria e vigilanza sulla costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta d'acqua ed invasi di competenza provinciale;

controllo sull'osservanza di norme e disposizioni in materia;

formazione e tenuta del catasto relativa agli sbarramenti ed invasi di competenza provinciale;

rapporti con gli organi dello Stato».

3. Nell'allegato B della legge provinciale n. 11 del 1981, alla struttura organizzativa «azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo» è aggiunto il seguente numero: «10. ufficio dighe».

4. Il Direttore dell'Ufficio dighe deve essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile.

5. In prima applicazione della presente legge il direttore dell'Ufficio dighe è nominato provvisoriamente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e cioè ai sensi dell'articolo 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

6. Per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo speciale dei servizi forestali sono aumentate di una unità rispettivamente nella settima ed ottava qualifica funzionale, e di due unità nella sesta qualifica funzionale; quelle del ruolo amministrativo sono aumentate di due unità nella quarta qualifica funzionale.

Art. 3.

Approvazione dei progetti

1. Sulla base dei progetti di massima riguardanti opere di sbarramento di ritenuta (dighe o traverse) e semplici invasi di acque pubbliche o private il Direttore dell'Ufficio dighe decide, caso per caso, in relazione alle caratteristiche delle stesse e alle conseguenze per il territorio a valle, quali norme del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, modificato con D.M. 24 marzo 1982, vadano applicate e invita gli interessati a presentare la documentazione ritenuta necessaria.

2. I progetti esecutivi, nonché il foglio delle condizioni relative alle opere con un invaso superiore a 10.000 metri cubi o altezza di oltre 5 metri sono sottoposti all'esame tecnico della Commissione provinciale dighe. Tale commissione viene nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) un funzionario tecnico dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, che la presiede;

b) un funzionario tecnico dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

c) un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

d) un funzionario tecnico dell'Ufficio dighe;

e) un funzionario tecnico dell'Ufficio acque pubbliche;

f) un funzionario tecnico dell'Ufficio idrografico;

g) il geologo del competente servizio provinciale, designato dal direttore della ripartizione competente.

3. Funge da segretario un dipendente provinciale della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. I membri per la Commissione provinciale dighe sono iscritti d'ufficio nell'albo provinciale di collaudatori di opere pubbliche per le categorie specifiche.

5. È in facoltà del Direttore dell'Ufficio dighe di sottoporre, per il parere, all'esame della Commissione provinciale dighe i progetti riguardanti gli sbarramenti ed invasi non compresi tra quelli di cui al comma 2.

6. La Commissione provinciale dighe può preventivamente richiedere i pareri che risultassero opportuni agli uffici e servizi con attribuzioni e competenze specifiche nei settori interessati dalla costruzione o dall'esercizio degli sbarramenti ed invasi.

7. La Commissione provinciale delibera validamente alla presenza di almeno cinque membri; i progetti si intendono approvati con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Il parere della Commissione è vincolante.

8. La Commissione provinciale dighe esprime anche il parere di cui alla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, in sostituzione della commissione tecnica in essa prevista, qualora un intervento, in base alle disposizioni vigenti, dovesse essere corredato anche del parere di questa Commissione.

9. Per le incombenze di cui alla presente legge l'ufficio dighe può avvalersi della consulenza di esperti ed istituti specializzati. Il relativo incarico è conferito dall'assessore competente con apposito disciplinare e la relativa spesa è impegnata con decreto assessorile.

10. Al fine di garantire la sicurezza degli sbarramenti di cui al comma 2 dell'articolo 1, il sindaco del Comune territorialmente competente invita il proprietario o gestore dell'invaso ad incaricare un tecnico abilitato del controllo e della vigilanza.

Art. 4.

Autorizzazione

1. Il progetto esecutivo ed il foglio delle condizioni è approvato, a seconda delle rispettive competenze, dal Direttore dell'Ufficio dighe o dal presidente della Commissione provinciale dighe.

2. L'esecuzione dei lavori previsti nei progetti approvati è autorizzata dal Direttore dell'Ufficio dighe.

Art. 5.

Collaudo delle opere

1. Le opere di competenza provinciale sono collaudate da un'apposita commissione, composta da tre membri della Commissione provinciale dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, nominata di volta in volta dal Presidente della stessa Commissione provinciale dighe.

2. Il proprietario o il gestore dello sbarramento o dell'invaso, sottoposti alla disciplina della presente legge, è tenuto, su richiesta della Commissione provinciale dighe o del Direttore dell'Ufficio dighe, a incaricare un tecnico abilitato della vigilanza durante l'esercizio dello sbarramento o invaso. Il tecnico incaricato presenta ogni anno, o frazione minore, secondo le prescrizioni da stabilirsi nel foglio di condizioni, all'Ufficio dighe una relazione sulla manutenzione e sullo stato dell'opera in ogni sua parte, nonché sulla stabilità idrogeologica dei terreni interessanti lo sbarramento o l'invaso; comunica inoltre tempestivamente allo stesso ufficio dighe l'insorgere di fatti o situazioni particolari che possono determinare condizioni di pericolo.

3. Ogni dieci anni, o termine minore fissato nel certificato di collaudo, le opere costituenti lo sbarramento e l'invaso sono soggette nuovamente a verifiche globali.

4. Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori, secondo la vigente tariffa professionale, sono a carico del proprietario o gestore delle opere da collaudare.

5. Ultimate le operazioni di collaudo, il direttore dell'ufficio dighe rilascia il nullaosta per l'inizio dell'esercizio dell'opera.

6. Per ragioni di pubblica sicurezza o per altri giusti motivi il Direttore dell'Ufficio dighe può disporre la demolizione, anche d'ufficio, a spese del proprietario e del gestore, delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, realizzate e poste in esercizio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 ed il nullaosta di cui al comma 5, qualora l'interessato non provveda allo scarico dell'invaso e al ripristino dei luoghi entro il termine fissato dal direttore dell'ufficio medesimo.

7. In ogni caso il Direttore dell'Ufficio dighe impone al proprietario o gestore delle opere l'adozione delle misure cautelari ritenute necessarie ai fini della sicurezza pubblica e provvede, in caso di inosservanza, anche d'ufficio e a spese del medesimo.

Art. 6.

Sanzioni

1. Chiunque costruisce o gestisce un'opera disciplinata dalla presente legge, senza averne ottenuto le preventive approvazioni o autorizzazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 5.000.000 a Lire 10.000.000.

2. Chiunque pone in esercizio un'opera disciplinata dalla presente legge senza il prescritto nullaosta, di cui all'articolo 5, comma 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.

3. Chiunque non ottempera, nei termini prescritti, all'esecuzione delle opere e all'adozione delle misure, di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, e all'articolo 6, comma 2, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

4. Chiunque omette la denuncia di cui all'articolo 7 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a Lire 5.000.000.

Art. 7.

Norme transitorie

1. I proprietari o gestori di sbarramenti ed invasi di acque pubbliche o private, di cui al comma 1 dell'articolo 3, non regolarmente autorizzati ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono inoltrare all'ufficio provinciale dighe entro sessanta giorni dalla predetta data denuncia dell'esistenza delle opere, ed entro trecentosessantacinque giorni tutti gli atti progettuali o una descrizione delle opere stesse, nonché l'atto di collaudo delle medesime, rilasciato da un tecnico abilitato.

2. In mancanza degli atti di collaudo o qualora il collaudatore non garantisca la sicurezza dell'opera o dell'invaso, l'Ufficio dighe impone al proprietario o gestore dello sbarramento o invaso lo scarico di quest'ultimo o l'eliminazione dello sbarramento di ritenuta (diga o traversa) o fa adottare le misure cautelari ritenute necessarie per garantire la sicurezza pubblica.

3. In base agli atti di collaudo, il Direttore dell'ufficio dighe rispettivamente la Commissione provinciale dighe può imporre al proprietario o gestore dello sbarramento o dell'invaso gli oneri di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Lo scarico degli invasi e l'eliminazione degli sbarramenti, nonché l'adozione delle misure cautelari, di cui al comma 2, possono essere eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, su ordinanza del Direttore dell'Ufficio dighe.

Art. 8.

Esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dall'articolo 2 e valutati in lire 150 milioni per l'anno 1990 e in lire 220 milioni all'anno a partire dal 1991 si provvede:

a) per il 1990 mediante riduzioni per lire 150 milioni, sia dell'autorizzazione di spesa disposta dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, sia del corrispondente stanziamento iscritto al capitolo 82020 dello stato di previsione della spesa;

b) per gli anni 1991 e 1992 con quote dello stanziamento previsto per il biennio 1991-1992 alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1990-1992 della Provincia;

c) per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

2. Alla copertura degli oneri per eventuali affidamenti di incarichi ai sensi dell'articolo 3, comma 10 si provvede con lo stanziamento sul capitolo 82030 del bilancio di previsione per l'anno 1990 e con gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

Art. 10.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 14 dicembre 1990

DURNWALDER

Visto: *Il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

91R0213

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1991, n. 1.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 15 gennaio 1991)*

(Omissis).

91R0177

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e per il triennio 1991-1993 (legge finanziaria 1991).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 22 gennaio 1991)*

(Omissis).

91R0178

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 3.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 22 gennaio 1991)*

(Omissis).

91R0179

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1991, n. 1.

Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 15 gennaio 1991)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte all'eliminazione delle barriere architettoniche nella provincia di Trento, al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione, attraverso:

a) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni ed altre attività edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico;

b) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici ed aperti al pubblico, nonché dagli spazi aperti al pubblico;

c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati;

d) la disciplina dell'organizzazione dei servizi di pubblico trasporto e delle strutture accessorie.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono portatori di minorazione i soggetti che, in ragione di difficoltà motorie, sensoriali e psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico, nonché dei mezzi di locomozione e dei mezzi di trasposto pubblico.

3. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio recinto in cui l'accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso.

Art. 2.

Ufficio provinciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge è autorizzata l'istituzione, nell'ambito del servizio lavori pubblici degli enti locali, di un ufficio, in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

Art. 3.

Coordinamento con le norme edilizie

1. Le norme della presente legge nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanate in attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per gli edifici pubblici e le prescrizioni tecniche del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche previste dall'articolo 4, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e sui piani e programmi urbanistici contrastanti con esse.

Art. 4.

Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, per gli edifici pubblici e delle prescrizioni tecniche emanate con decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2. Al fine di garantire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità degli edifici e di ogni spazio aperto al pubblico la Giunta provinciale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche anche diverse da quelle di cui al comma 1 e in ogni caso volte a perseguire le finalità della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Nei progetti di ampliamento di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, ivi comprese le strutture turistiche ricettive, redatti in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2, deve essere garantito l'accesso agli spazi di utilizzo comune.

5. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

Art. 5.

Altri interventi edilizi

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, si applicano anche agli interventi edilizi diversi da quelli previsti dal medesimo articolo 4, assoggettati a concessione, ad autorizzazione ovvero alla presentazione della relazione di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente allo specifico intervento progettato.

2. La modifica di destinazione d'uso di immobili, finalizzata ad un pubblico utilizzo, è subordinata all'accertamento, in sede di rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del sindaco, dell'accessibilità dell'immobile stesso, da parte dei portatori di minorazione, ivi compresa la realizzazione di parcheggi nelle zone antistanti e retrostanti l'accesso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata e residenziale privata.

Art. 6.

Interventi da realizzare su edifici individuati dai piani di cui agli articoli 3 e 4 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44

1. Nel caso di interventi su edifici individuati dai piani di cui agli articoli 3 e 4 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono derogabili su autorizzazione del sindaco in sede di rilascio della concessione o autorizzazione, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali.

Art. 7.

Verifica in occasione del rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità

1. Il sindaco, per poter rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della presente legge.

2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.

3. Qualora risulti la difformità anche parziale da quanto previsto dalla presente legge, il sindaco non rilascia la licenza ed applica le sanzioni di cui all'articolo 22.

CAPO III

RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI ESISTENTI E DA ALTRI LUOGHI

Art. 8.

Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti

1. Entro sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere eliminate, da parte dei proprietari, le barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti.–

Art. 9.

Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti

1. Per la rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti si applicano le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.

Art. 10.

Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti a vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089

1. Per gli interventi rivolti alla rimozione delle barriere architettoniche, ove l'immobile sia sottoposto ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, le competenti autorità provvedono al rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, se necessario, apposite prescrizioni.

2. In caso di mancata comunicazione del provvedimento entro il termine di novanta giorni, gli interventi si intendono assentiti.

3. L'autorizzazione può essere negata solo qualora non sia possibile realizzare gli interventi senza grave e serio pregiudizio per il bene tutelato a giudizio dei competenti organi provinciali di tutela.

4. Il diniego è motivato con specifica indicazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto all'edificio in sé o al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate nella domanda.

5. Nei casi di impossibilità di rimozione delle barriere architettoniche negli immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, la Giunta provinciale individua con propria deliberazione mezzi e modalità per garantirne la visitabilità da parte delle persone portatrici di minorazione.

Art. 11.

Campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari

1. I campeggi, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari devono garantire la loro visitabilità, accessibilità e fruibilità ai soggetti portatori di minorazione.

Art. 12.

Rifugi alpini

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi edilizi riguardanti i rifugi alpini, ad eccezione di quelli non serviti da strade transitabili con mezzi meccanici o da funivie.

Art. 13.

Parchi naturali e zone di interesse naturalistico ed archeologico

1. La Provincia promuove l'adeguamento dei percorsi di visita ai parchi naturali ed alle zone di interesse naturalistico ed archeologico, al fine di consentirne la visitabilità da parte dei soggetti portatori di minorazione.

Art. 14.

Circolazione sulle strade forestali

1. Sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, il transito dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione non è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, purché i veicoli stessi siano muniti del contrassegno approvvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

CAPO IV

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI APERTI AL PUBBLICO E DAGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO

Art. 15.

Piani di intervento

1. La Giunta provinciale adotta piani di intervento finalizzati all'eliminazione, da parte dei proprietari, delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico nonché dagli spazi aperti al pubblico.

2. I piani, elaborati sulla base di criteri di priorità e funzionalità, hanno durata triennale e possono essere aggiornati annualmente.

3. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo nonché la documentazione da allegare alle medesime.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1, la Giunta provinciale con propria deliberazione determina i casi di ammissibilità, la misura dell'agevolazione fino alla concorrenza dell'intera spesa ammessa, le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni stesse.

CAPO V

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PRIVATI

Art. 16.

Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati esistenti, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale agevolata, la Giunta provinciale può concedere contributi con le modalità di cui al comma 3.

2. Possono presentare domanda, con le procedure determinate dal presente capo, i soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, coloro i quali abbiano in carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti.

3. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire dieci milioni; è aumentato del trentacinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire dieci milioni a lire trenta milioni e altresì di un ulteriore dieci per cento per costi da lire trenta milioni a lire cento milioni. Annualmente la Giunta provinciale aggiorna i suddetti importi in relazione all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati relativo all'anno precedente.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle domande prodotte prima dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora concesso il contributo previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Art. 17.

Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni

1. Per l'ottenimento delle agevolazini previste dall'articolo 16, gli interessati presentano domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile, con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista, entro i termini stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Alle domande è allegata la documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Il sindaco, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune, sulla base delle domande ritenute ammissibili indicate secondo l'ordine di priorità, e trasmette copia delle stesse alla Provincia.

4. La Giunta provinciale assegna ai comuni somme per la copertura del fabbisogno di cui al comma 3, sulla base di criteri stabiliti con propria deliberazione.

5. Le modalità di erogazione, da parte della Provincia ai comuni e dai comuni ai beneficiari, sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ED INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 18.

Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico

1. La Provincia promuove l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico onde consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti portatori di minorazione.

2. L'adeguamento viene perseguito tramite l'adattamento dei mezzi di trasporto e delle strutture connesse, tramite il rinnovo del materiale rotabile, nonché attraverso l'adozione di nuove modalità organizzative del servizio stesso.

3. I programmi di investimento dei servizi di trasporto vengono redatti tenuto conto delle proposte formulate dall'ufficio di cui all'articolo 2.

Art. 19.

Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione

1. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente o a rimborsare a soggetti portatori di minorazione le spese necessarie per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 478 e 479 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere un contributo fino ad un massimo del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di motoveicoli ed autoveicoli, ai fini del loro successivo adattamento ai sensi del comma 1.

3. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a rimborsare la spesa per l'adattamento di mezzi, ai fini del trasporto dei soggetti portatori di minorazione sprovvisti di patente.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Qualora la differenza di prezzo fra la versione normale del veicolo e quella adattata dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso ai sensi del comma 1.

5. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi.

6. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a soggetti idonei, contributi per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per l'insegnamento finalizzato al conseguimento della patente A, B e C, speciale, fino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di criteri e modalità stabilito con apposita deliberazione.

Art. 20.

Servizi di trasporto e di accompagnamento

1. La provincia è autorizzata a stipulare convenzioni con cooperative, organizzazioni di volontariato od altri soggetti idonei, al fine di assicurare il servizio di trasporto e di accompagnamento a favore di portatori di minorazione.

2. La giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto privati e di taxi per favorire l'utilizzo dei loro mezzi da parte di portatori di minorazione.

3. I requisiti necessari per l'espletamento del servizio di cui ai commi 1 e 2, sono determinati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

4. I criteri per la determinazione della misura della partecipazione provinciale alla spesa derivante da quanto previsto ai commi 1 e 2, nonché le modalità di compartecipazione degli utenti alla spesa stessa, vengono individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Le quote di compartecipazione degli utenti alla spesa sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate al bilancio provinciale.

6. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipazioni, sugli importi da corrispondere a fronte di prestazioni disciplinate da convenzioni e fornite da soggetti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.

Art. 21.

Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 concernente «Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada».

1. Al primo comma dell'articolo 24 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 sono aggiunte le parole: «nonché nell'articolo 20 della legge provinciale concernente "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento"».

2. Nella prima applicazione del presente articolo, la Giunta provinciale provvede alle necessarie integrazioni del piano unitario previsto dall'articolo 24, primo comma, della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 22.

Sanzioni

1. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, eseguiti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, sempreché non siano irrogabili le sanzioni dell'acquisizione al patrimonio pubblico ovvero della demolizione e rimessa in pristino, previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, le sanzioni di cui ai commi seguenti.

2. Il sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concesione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco ne ordina l'esecuzione.

4. Per l'esecuzione dei provvedimenti del sindaco previsti ai commi 2 e 3, ivi compreso l'eventuale recupero delle somme per le spese sostenute, si applicano le norme e le procedure della vigente disciplina urbanistica.

Art. 23.

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni di attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta provinciale sentita la Commissione legislativa competente in materia di barriere architettoniche e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 24.

Autorizzazioni di spesa

1. Per i fini di cui all'articolo 19 sono utilizzate le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12, intendendosi sostituito il riferimento all'articolo 10 della citata legge provinciale n. 12 del 1981 con quello all'articolo 19 della presente legge.

2. Per i fini di cui agli articoli 20 e 21 si utilizza una quota del fondo provinciale per i trasporti pubblici, di cui all'articolo 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43.

3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 25.

Copertura degli oneri

1. Al maggior onere, valutato nell'importo di lire 12.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 2, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1990-1992 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 25.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 26.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1990, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 25, le somme di cui all'articolo 25 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 1 del medesimo articolo 25.

Art. 27.

Norme abrogate

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12;

b) articolo 45 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2;

c) articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22;

d) legge provinciale 21 novembre 1988, n. 40;

e) legge provinciale 27 agosto 1990, n. 27.

2. Tutte le altre norme in vigore si applicano in quanto compatibili con la presente legge.

3. Continuano ad applicarsi le norme di cui al comma 1 per le domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 16.

4. Fino all'adozione delle deliberazioni di fissazione dei limiti di reddito, dei criteri e delle modalità, di cui all'articolo 19, commmi 5 e 6, continuano ad applicarsi quelli stabiliti con la deliberazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12.

Art. 28.

Norme transitorie

1. La presente legge non si applica alle procedure ed ai rapporti giuridici instaurati prima della sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 gennaio 1991

MALOSSINI

Visto: *il Commissario del Governo per la Provincia:* DESTRO

91R0180

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85032221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 3 0 0 1 5 0 9 1 *

L. 2.400